



**TRIBUNALE DI PERUGIA  
CORTE D'ASSISE**

**Dott.Massei**

**Presidente**

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE**

**PAGINE VERBALE: n. 75**

**PROCEDIMENTO PENALE N. 8/2008 R.G.**

**A CARICO DI: KNOX AMANDA MARIE +1**

**UDIENZA DEL 16/01/2009**

**Esito: Rinvio al 6 Febbraio 2009**

---

## INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

PARTE CIVILE – AVV. MARESCA.....	3
PUBBLICO MINISTERO – DOTT. MIGNINI.....	5
PARTE CIVILE – AVV. PACELLI.....	6
DIFESA – AVV. BUONGIORNO.....	7
DIFESA – AVV. GHIRGA.....	10
DIFESA – AVV. DELLA VEDOVA.....	11
ORDINANZA.....	13
QUESTIONI PRELIMINARI.....	16
PUBBLICO MINISTERO – DOTT.SSA COMODI.....	16
PARTE CIVILE – AVV. MARESCA.....	16
PARTE CIVILE – AVV. PACELLI.....	16
DIFESA – AVV. BUONGIORNO.....	17
DIFESA – AVV. GHIRGA.....	27
PUBBLICO MINISTERO – DOTT.SSA COMODI.....	32
PARTE CIVILE – AVV. MARESCA.....	41
PARTE CIVILE – AVV. PACELLI.....	44
ORDINANZA.....	44
RICHIESTE ISTRUTTORIE.....	47
PUBBLICO MINISTERO – DOTT. MIGNINI.....	47
PARTE CIVILE – AVV. MARESCA.....	47
PARTE CIVILE – AVV. PERNA.....	48
PARTE CIVILE – AVV. MAGNINI.....	48
PARTE CIVILE – AVV. PACELLI.....	48
DIFESA – AVV. DALLA VEDOVA.....	50
DIFESA – AVV. GHIRGA.....	56
PARTE CIVILE – AVV. MAORI.....	60
DIFESA – AVV. BUONGIORNO.....	62
PARTE CIVILE – AVV. PACELLI.....	66
PUBBLICO MINISTERO – DOTT.SSA COMODI.....	67
PUBBLICO MINISTERO – DOTT. MIGNINI.....	67
PUBBLICO MINISTERO – DOTT.SSA COMODI.....	68
PARTE CIVILE – AVV. MARESCA.....	70
PARTE CIVILE – AVV. PACELLI.....	72
DIFESA – AVV. GHIRGA.....	73
ORDINANZA.....	73



generale e di evitare di ledere il buon costume, evidentemente, e ci riportiamo alla previsione del terzo comma del medesimo articolo, terzo comma bis, che espressamente prevede nel caso di contestazioni riferite a delitti sessuali come in questo caso, perché come specificato in maniera molto chiara nella imputazione, il reato di omicidio è stato contestato dalla Pubblica Accusa attraverso modalità cruento e attraverso la consumazione del delitto di violenza sessuale. Evidentemente l'interesse si trasferisce, in questo caso purtroppo colei che ha subito la violenza sessuale è stata anche evidentemente ammazzata, e quindi l'interesse si trasferisce alla famiglia costituita Parte Civile nel rappresentare la tutela della memoria e della dignità della propria figlia scomparsa e in questa ricerca di tutela attraverso i Difensori chiede alla Eccellentissima Corte di procedere, eventualmente per questo altro motivo o per entrambi, a porte chiuse. Infine, stante l'esperienza che tutti noi abbiamo avuto in sede di udienza preliminare, e mi riferisco al secondo comma, esiste probabilmente un interesse anche riferibile comunque alla riservatezza dei testimoni che saranno sentiti nel corso dell'udienza dibattimentale. Abbiamo avuto tutti quanti noi Difensori esperienza diretta sulla violenta incisione rispetto alla genuinità di alcuni testimoni nel corso dell'udienza preliminare, evidentemente il procedere a porte aperte, con la presenza di pubblico, giornalisti, telecamere e foto, potrebbe, dico potrebbe, comunque influenzare la genuinità di alcuni testimoni. Quindi i motivi a cui mi riporto sono differenti, li richiamo all'attenzione del Signor Presidente e della Eccellentissima Corte. Evidentemente, e concludo, tra porte chiuse completamente e porte aperte completamente vi sono delle soluzioni intermedie e quindi rappresento e manifesto e

chiedo alla Eccellentissima Corte che comunque nell'ipotesi che ritenga di procedere a porte aperte voglia di volta in volta, in relazione a quello che sarà il calendario di udienza e l'escussione di alcuni testimoni, quindi con rappresentazioni evidentemente video, fotografiche e così via, di provvedere su richiesta dei Difensori di Parte Civile, eventualmente con singolo provvedimento sulla singola udienza, a disporre la chiusura della udienza per evitare, per tutti i motivi che ho menzionato in linea generale riferiti a quella specifica udienza. Infine vorrà l'Eccellentissima Corte esaminare l'ipotesi comunque ritenendo di procedere sempre a porte aperte, anche nell'ipotesi di queste udienze tra virgolette delicate, di caso mai escludere la presenza di fotografi e riprese audio video sia pure con la presenza dei giornalisti. Quindi sono ipotesi diverse che ovviamente lascio alla decisione del Presidente e dell'Eccellentissima Corte. Grazie.

### **PUBBLICO MINISTERO – DOTT. MIGNINI**

PUBBLICO MINISTERO - Dunque, per quanto riguarda la richiesta di procedere a porte chiuse che i Difensori di Parte Civile hanno precisato in termini... questa richiesta è stata precisata e nel rispetto delle norme del codice è possibile l'accoglimento della richiesta solo per una parte di atti, a norma dell'articolo 472 primo e, se non sbaglio, comma tre bis c'è questa possibilità di circoscrivere la disposizione di procedere a porte chiuse a determinati atti. Quindi di volta in volta la Corte d'Assise potrà decidere e potrà essere richiesto di procedere a porte chiuse. Una soluzione integrale o porte chiuse in ogni caso o una pubblicità completa del dibattimento non è conforme alla situazione che stiamo vivendo, in cui vanno contemperate opposte esigenze e mi

sembra che, sembra all'Ufficio del Pubblico Ministero che la soluzione indicata, precisata dal Difensore di Parte Civile sia la più corretta. Vi è da tener presente anche, e questo sta molto a cuore all'Ufficio del Pubblico Ministero, vanno tutelati i testimoni che dovranno presentarsi, che avranno, potranno essere, potranno trovarsi come ipotesi non dico condizionati ma sicuramente forse non sereni nel deporre in presenza di una pressione mediatica così diretta. Avevamo saputo che era stata allestita una sala mi pare al piano superiore e sembra all'Ufficio del Pubblico Ministero che la presenza dei giornalisti debba essere lasciata in questa sala, soprattutto durante le udienze di trattazione quindi quando dovranno essere esaminati i testimoni la cui serenità e la cui tranquillità va assolutamente tutelata. Quindi l'Ufficio del Pubblico Ministero aderisce alla richiesta in subordine formulata dalla Parte Civile.

PRESIDENTE - Quindi per le riprese audio visive, 147, non c'è consenso né sotto il profilo del primo né sotto il profilo del secondo comma. Prego, le altre Parti Civili se vogliono interloquire.

#### **PARTE CIVILE – AVV. PACELLI**

PARTE CIVILE - Telegraficamente Signor Presidente, questo Difensore di Parte Civile ritiene che l'udienza debba essere pubblica anche se in considerazione di quanto testé detto dal collega di Parte Civile forse è più che corretto adottare i temperamenti del caso. Reputo che oggettive esigenze sociali depongano in tal senso e che la pubblicità sia momento di grande controllo democratico di giustizia e di verità. Grazie Signor Presidente.

PRESIDENTE - Le altre Parti Civili se hanno...

PARTE CIVILE - AVV. MAGNINI - Ci rimettiamo alla Corte.

PRESIDENTE - Bene, si rimettono. Prego, la Difesa Sollecito, l'Avvocato Buongiorno.

### **DIFESA – AVV. BUONGIORNO**

DIFESA - Grazie Presidente. Io direi che i due profili vanno assolutamente distinti perché hanno regimi giuridici diversi, quindi cominciamo a dire che non si possono sovrapporre i due profili. Istanza a porte chiuse depositata dalla Parte Civile. L'istanza presentata dall'Avvocato Maresca sottopone alla vostra attenzione due diversi problemi. Il primo è questo: fare questo processo a porte aperte, laddove per porte aperte si intende l'accesso del cittadino ma anche del giornalista, di chiunque sia interessato a venire a vedere come si svolge questo processo, bene laddove si dovesse svolgere con queste modalità avremmo addirittura una lesione al buon costume. Si potrebbe, si annota nell'istanza, verificare un concreto nocumento alle esigenze morali riferite al sentimento della collettività contemporanea. Tutto ciò potrebbe essere oggetto di una seria riflessione ove non fosse intervenuta una modifica normativa della fattispecie incriminatrice di violenza sessuale, nel senso che a tutti è noto il reato di violenza sessuale non è più ricompreso nell'ambito dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume ma rientra nell'ambito dei reati contro la persona. Per tanto la Parte Civile si preoccupa di tutelare un bene giuridico che secondo il legislatore non è tutelato dalla fattispecie incriminatrice. Quindi credo che sotto questo profilo c'è proprio un dato normativo, il legislatore dice: "Non è quello il bene che si vuole tutelare". La tutela della libertà sessuale ha abbandonato dunque, e di questo ne dovete tenere conto, la dimensione di un interesse pubblicistico. Come sapete, ed è inutile che ci

soffermiamo, si discute addirittura oggi della stessa sopravvivenza del Titolo IX dedicato ai delitti contro la moralità pubblica. Quindi sotto il primo aspetto, affermare che si porrebbe un problema di lesione al buon costume significa ignorare che per il legislatore questi reati non sono posti a presidio del buon costume. Quindi questo è il primo profilo, passiamo al secondo profilo. La Parte Civile segnala però un secondo problema, dice: "Dobbiamo procedere a porte chiuse anche per tutelare la dignità della vittima". Questo ecco merita un momento di riflessione perché l'altro mi sembra non meriti di più. Io vorrei chiarire però quello che sarà questo processo, questo processo non sarà un processo in cui nel corso delle udienze noi proietteremo ogni udienza delle diapositive con il corpo della vittima, questo processo avrà ad oggetto principalmente la ricostruzione dei movimenti degli imputati al momento del delitto, la ricostruzione dei rapporti tra gli imputati e Rudy Guede, noi trascorreremo molte udienze a stabilire se la prova del DNA è così sicura come si ritiene ovvero se, come sostiene la Difesa, persino la prova del DNA può fallire e in quali condizioni può fallire, parleremo del fidanzamento, eccetera. Quindi nessuna lesione nemmeno alla dignità della vittima. Detto questo, proprio perché l'oggetto delle udienze sarà questo, a mio avviso non si può assolutamente parlare di una lesione alla dignità della vittima. Per il resto dico che, come ha più volte ribadito la Corte Costituzionale, la pubblicità del dibattimento è un principio di civiltà giuridica e così mi aggancio al secondo aspetto, al problema delle telecamere. Perché pubblicità del processo? Perché come hanno letto nel loro giuramento il singoli Giudici emetterete una Sentenza nel nome del popolo italiano, esiste un interesse della collettività a sapere come si svolge questo processo e quindi rispetto questo io credo

che noi dobbiamo essere realisti. Se questo fosse un processo come gli altri, cioè non un processo mediatico, effettivamente non ci sarebbe quell'interesse rilevante di cui oggi si deve tenere conto, a prescindere dal dissenso delle parti perché la norma dice che anche se c'è dissenso dovete tenere conto di questo interesse. Voi vi dovete porre questo problema: esiste o non esiste un interesse generale, un interesse collettivo? Io vi posso dire che fuori c'è la piazza piena di giornalisti, cosa succederebbe se noi escludessimo i giornalisti e le telecamere? Che l'informazione non uscirebbe? No, uscirebbe ma uscirebbe deformata. Perché? Perché ciascuno di noi si sentirebbe in diritto di, legittimamente, rappresentare al singolo giornalista la propria verità per cui premesso che l'interesse c'è voi dovete stabilire con che modalità devono uscire queste notizie. Quindi, mi avvio proprio alla parte conclusiva del mio intervento, la mia paura è solo una: le notizie frammentarie, le notizie fuorvianti, e questo sì che sarebbe un grave pregiudizio persino per la vittima. Detto questo, da un punto di vista proprio specificamente problema telecamere che forse insomma è quello che merita maggiore attenzione, noi sappiamo perfettamente che comunque questo tipo di norma che è stata introdotta tutela sempre il diritto di cronaca, quindi non è una norma che serve per fare pubblicità agli Avvocati o alla Corte ma tutela il diritto di cronaca. Per tanto io credo che nel momento in cui voi, tenendo conto che ci sono state posizioni di dissenso, dovete soltanto valutare il tipo di interesse della collettività voi dovete valutare se è vero o no che in questi mesi questo processo ha suscitato questo interesse, se deve prevalere il rispetto della riservatezza o piuttosto questo interesse generale. Io condivido una cosa che è stata detta perché l'ho vista

in altri processi cosiddetti mediatici, la possibilità che se venissero fatte riprese sulla singola testimonianza e questa testimonianza fosse trasmessa nell'immediatezza, ovviamente ci sarebbe un problema di genuinità per i successivi testimoni. Ma questo è facilmente evitabile, ed è stato fatto in tantissime Ordinanze di processi cosiddetti masmediatici, e cioè le Corti hanno sempre stabilito che nell'ipotesi in cui si facessero delle riprese di singole testimonianze ci fosse un divieto di trasmissione sino a una certa data. In tal modo da un lato assicureremmo la ripresa obbiettiva, dall'altra parte eviteremmo il problema di un inquinamento delle prove. Raffaele Sollecito quindi, per concludere, non ha assolutamente paura di una informazione perché tutte le informazioni che finora sono uscite sono informazioni a nostro avviso non... deformate, ecco perché noi chiediamo di rigettare l'istanza della Parte Civile, chiediamo che si proceda con le telecamere facendo prevalere l'interesse collettivo, chiediamo comunque il differimento delle trasmissioni televisive aventi ad oggetto le testimonianze in epoca successiva alla conclusione del dibattimento. Grazie.

### **DIFESA – AVV. GHIRGA**

DIFESA - Telegraficamente e facendo precedere l'intervento da un augurio di buon lavoro a lei e all'intera Corte di Assise, impegno difficile e noi siamo tutti sereni che l'autorevolezza e l'autonomia e le capacità di questa Corte siano in linea con le aspettative nostre e generali. Concludo non tanto per il rigetto ma secondo noi il regime ordinario del combinato disposto del 471 e seguenti e del 147 sia pure hanno diversa natura, diversa... è quello della pubblicità dell'udienza, quindi noi rovesciamo il discorso fatto dalla Parte

Civile e dal Pubblico Ministero, l'udienza è pubblica, per il reato del 609 bis ci sono le tutele dovute, le dovute attenzioni dal 3 bis citato dal collega del 472 mi sembra, per cui noi siamo anche di fronte a un caso così diciamo clamoroso per la pubblicità dell'udienza senza condizioni. Per quello che riguarda le telecamere, richiamando anche alla mia memoria un precedente suo, cioè suo come Presidente della Corte di Appello per un procedimento che si sta svolgendo attualmente davanti a diversa composizione di questa Corte di Assise, noi siamo remissivi ma non, ma le opportunità segnalate dalla collega Buongiorno, qualche altro mezzo di diffusione imparziale perché non abbiamo spirito polemico se non quello che la tutela del testimone in questa sede e su queste questioni non c'entra nulla ma la dice lunga sulla futura memoria di chi vuol tutelare alcuni testimoni, come ci è capitato all'udienza preliminare che mentre testimoni deponevano qualcuno usciva dal quel palazzo dai sotterranei per diffondere le notizie in modo difforme dal vero a chi stava fuori. Quindi i testimoni in un certo modo, pubblicità dell'udienza secondo il principio ordinario, per le telecamere siamo remissivi nel senso che un mezzo mediato di comunicazione attraverso, ai sensi del 147 che è suo potere discrezionale, noi siamo remissivi in questo senso anche a delle forme mediate di comunicazione della notizia.

#### **DIFESA – AVV. DELLA VEDOVA**

DIFESA - Se posso ancora integrare, sono l'Avvocato Carlo Della Vedova per la Knox, soltanto una brevissima precisazione. Mi sembra che la posizione delle due difese sia in linea con quello che è previsto dal Codice di procedura penale, cioè l'udienza è di principio una udienza pubblica, è nell'interesse di tutti che questo

lo sia, questo è un processo che già ha una storia e quindi è un po' con sorpresa che questa Difesa ha analizzato l'istanza della Parte Civile in punto soprattutto al primo motivo, cioè quello del buon costume. Anche perché è notorio ed è stato anche un motivo di preoccupazione che le attività finora svolte sono di fatto state trattate in maniera pubblica perché non c'è stato atto, documento, relazione, testimonianza, esame scientifico, l'esito dei vari incidenti probatori che non sia stato in maniera molto rilevante portato all'attenzione del pubblico. Quindi sorprende che l'eccezione di buon costume, di violazione del buon costume venga fatta soltanto in questa sede. Riteniamo inoltre che parte della richiesta possa, ovviamente sempre secondo le disposizioni della Corte, essere accolta qualora ci siano effettivamente dei documenti e mi riferisco per esempio ai filmati che in qualche maniera potrebbero turbare non tanto la dignità della vittima, che ovviamente è un principio che tutti dobbiamo rispettare, ma in generale per la crudezza di alcune di queste immagini può essere riservata soltanto ai tecnici che hanno il compito di valutare. Questa è una prima considerazione. Altresì i testimoni, dovrà essere valutato caso per caso, anche perché loro stessi potranno chiedere di non essere filmati e quindi concordiamo sulla seconda eccezione. Concludo dicendo che il 471 prevede, come di fatto ha esercitato Lei all'aperta di questa udienza che aveva effettivamente una situazione di fatto inaccettabile secondo questa Difesa, vista la presenza della gabbietta e anche le persone qui dietro, che ai sensi del comma quinto del 471 Lei in qualsiasi momento può per motivi di ordine, di correttezza e di tranquillità adottare quelle che sono... quindi ricordo che questa è ovviamente una possibilità. Concludo dicendo in merito alla violenza

sessuale che ovviamente è uno dei capi di imputazione contestati, che anche la legge del '96, esattamente l'articolo e bis della legge '96 sulla violenza sessuale prevede esplicitamente che l'udienza debba essere pubblica con una sola esclusione, cioè quando la parte offesa sia minorenni. Quindi abbiamo due, il 471 e anche la legge sulla violenza sessuale che specificamente prevede l'udienza pubblica, quindi noi insistiamo affinché venga discussa in udienza pubblica.

PRESIDENTE - La Corte si ritira in Camera di Consiglio.

## ORDINANZA

La Corte ha emesso la seguente Ordinanza:

sull'istanza avanzata dalle Parti Civili con la quale viene chiesto che si proceda a porte chiuse ai sensi dell'articolo 473, istanza depositata il 4/12/2008 e nell'udienza ribadita e ulteriormente illustrata;

preso altresì atto delle istanze proposte da numerose emittenti televisive di ripresa delle udienze del dibattimento relativo al processo in oggetto;

sentito quanto dedotto dalle altre parti, pubblica e private, sia con riferimento all'istanza di procedere a porte chiuse e sia con riferimento alle riprese audiovisive di cui all'articolo 147 Disposizioni Attuazione Codice di procedura penale;

ritenuto:

l'articolo 472 comma tre bis prevede in via generale che si proceda a porte aperte anche per i delitti in materia sessuale, i quali per tanto non possono ritenersi di per sé lesivi del buon costume e quindi tali da comportare, ex articolo 472 comma uno, che si proceda a porte chiuse;

il medesimo articolo 472 comma tre bis prevede che ove la

persona offesa sia minorenni si procede a porte chiuse, trattasi tuttavia di situazione che non riguarda il presente procedimento, di conseguenza va escluso che il processo in oggetto attenga a fattispecie per la quale si debba obbligatoriamente procedere a porte chiuse;

per tanto l'istanza avanzata dalla Difesa delle Parti Civili con riguardo all'articolo 609 bis e ter numero 2, riconducibile alla previsione di cui al 472 comma tre bis: la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse, non comporta che si debba necessariamente procedere a porte chiuse ma sollecita il Giudice a valutare se procedere a porte chiuse ovvero in pubblica udienza. Al riguardo appare necessario tener conto di quanto evidenziato dalle Difese degli imputati e dall'Ufficio del Pubblico Ministero, dal complesso delle imputazioni oggetto del presente processo, dalle istanze avanzate da numerosi giornalisti e indicative di un rilevante interesse alla pubblicità del processo, dalla previsione contenuta nell'articolo 6, legge 4/8/'55, 848, circa il diritto ad un pubblico processo, previsione da ritenersi richiamata dalla legge delega relativa al vigente Codice di procedura penale;

va altresì osservato che le esigenze evidenziate e comunque sottese nella istanza delle Parti Civili potranno trovare adeguata tutela attraverso specifiche disposizioni con le quali si ordinerà procedersi a porte chiuse prima di assumere alcuni atti particolarmente incidenti sui beni tutelati in modo specifico dagli articoli menzionati dal comma tre bis dell'articolo 472 c.p.p. e in relazione ai quali è prevista la facoltà del Difensore della persona offesa di chiedere che si proceda a porte chiuse o tali da costituire lesione del buon costume o integrare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private.

Per quanto poi riguarda la possibilità delle riprese

audiovisive dell'intero dibattimento questa Corte non ritiene di concedere la necessaria autorizzazione, stante il mancato consenso delle parti secondo quanto previsto e richiesto dall'articolo 147 comma uno, Disposizioni Attuazione, e non ravvisando quell'interesse sociale alle riprese audiovisive particolarmente rilevante e al riguardo espressamente menzionato dal successivo comma del medesimo appena citato articolo, e ciò anche in relazione alla generale possibilità che alle varie udienze assistano oltre al pubblico i giornalisti, i quali potranno quindi consentire la conoscenza tempestiva del dibattimento e al riguardo va evidenziato che l'interesse alle riprese audiovisive è correlato, come richiede la norma applicabile, alla conoscenza del dibattimento sarebbe non così rilevante da consentire le riprese stesse, tenuto conto che le immagini, come evidenziato da una delle parti, dovrebbero essere comunque diffuse in un momento differito per evitare possibili eventuali condizionamenti in vista dell'attività istruttoria.

P.Q.M.

Visti gli articoli 472, 473 Codice procedura penale e 147 Disposizioni Attuazione Codice procedura penale:  
dispone procedersi allo svolgimento del processo in pubblica udienza, salva diversa valutazione per singoli atti e previa, al riguardo, specifica e relativa evidenziazione delle parti;  
non autorizza le riprese audiovisive del dibattimento;  
riserva su tale specifico aspetto e ove tutte le parti manifestino il loro consenso alle riprese stesse ogni eventuale diversa determinazione per specifici atti, ovvero per talune fasi del processo;  
dispone procedersi oltre.

## **QUESTIONI PRELIMINARI**

### **PUBBLICO MINISTERO – DOTT.SSA COMODI**

PUBBLICO MINISTERO - Il Pubblico Ministero non ha richieste preliminari da porre ad eccezione della richiesta alla Corte se nel fascicolo del dibattimento è già inserito, una questione relativa al contenuto del fascicolo del dibattimento che non so se è il caso di trattare ora o di aspettare eventualmente che le Difese facciano questioni preliminari in senso stretto. Volevamo solo chiedere se nel fascicolo del dibattimento è contenuto anche il fascicolo relativo alla misura cautelare ancora in atto e in caso negativo dedurre qualcosa in proposito.

PRESIDENTE - C'è tutto un faldone, mi pare di ricordare il faldone 5...

DIFESA - AVV. GHIRGA - Questa sarà una questione che la difesa di Amanda Knox tratterà tra le questioni preliminari, certamente, non so poi se...

PRESIDENTE - Sì, il fascicolo delle misure cautelari è in atti.

PUBBLICO MINISTERO - Perfetto, allora nessun'altra questione preliminare da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero.

### **PARTE CIVILE – AVV. MARESCA**

PARTE CIVILE - Anche noi relativamente alla formazione del fascicolo processuale circa le Ordinanze relative alle misure cautelari ma evidentemente la questione sarà sollevata con richiesta di espungere immagino alcuni atti, quindi attendiamo le richieste poi replicheremo.

### **PARTE CIVILE – AVV. PACELLI**

PARTE CIVILE - Facevo semplicemente presente eventualmente

questioni in ordine al contenuto del fascicolo, in ordine al quale questo Difensore che in ogni caso integrerà con il deposito di atti se mai successivamente, fa presente che ritiene doveroso sottolineare come vi siano atti che andavano necessariamente inseriti ai sensi del 431 come ad esempio un memoriale del giorno 6/11/'07 che è per quanto riguarda l'imputazione sub F una riconferma della dichiarazione calunniosa posta in essere dall'imputata Amanda. Grazie.

PRESIDENTE - Scusate, magari repliche non sono consentite quindi se fin d'ora possono le parti interloquire su quello che potrebbe costituire oggetto di valutazione da parte delle altre parti sulla formazione del fascicolo per il dibattimento in specie al quale hanno fatto cenno, possono farlo perché poi sennò le repliche su questi aspetti... prego.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Noi non ci opponiamo alla richiesta dell'Avvocato Pacelli.

PRESIDENTE - Sull'inserimento del fascicolo relativo alle misure cautelari?

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Mi riporto a quanto già detto.

PARTE CIVILE - AVV. MARESCA - Presidente, ritengo che siccome l'eccezione sollevata dalle Difese debba essere prima ascoltata per poter dedurre, quindi non siamo, ritengo ma forse mi sbaglio, di non essere in sede di replica ma ascoltiamo le eccezioni e poi diremo la nostra.

PRESIDENTE - Prego.

### **DIFESA - AVV. BUONGIORNO**

DIFESA - Signor Presidente e Signori della Corte, la mia questione invece ha ad oggetto un altro aspetto, in particolare è una questione che abbiamo già sollevato in

sede di udienza preliminare, ed è una questione che l'Avvocato Maori ed io, ed io soltanto perché è consentito a un Difensore però depositeremo ovviamente una memoria a firma di entrambi, intendiamo sollevare e nella quale crediamo. Si tratta della nullità dell'interrogatorio di garanzia con conseguente inefficacia della misura cautelare applicata a Raffaele Sollecito. Noi solleviamo questa questione, depositeremo una memoria in cui sarà dettagliatamente illustrata, io la illustro per cenni. Noi chiediamo la nullità dell'interrogatorio di garanzia e conseguentemente l'inefficacia della misura cautelare per doppia violazione del diritto di difesa. Da un lato, come sarà documentato, c'è stata violazione relativamente al primo contatto tra il primo Difensore di Raffaele Sollecito, che era l'Avvocato Tedeschi, e Raffaele Sollecito che era detenuto in Carcere, questa è la prima violazione. La seconda è, in sede di interrogatorio di garanzia, la mancata conoscenza degli atti prima dell'interrogatorio. Per quanto concerne questi due aspetti, come è noto, lo dico anche ai Giudici popolari, nel nostro sistema processuale l'iniziativa cautelare appartiene ovviamente al Pubblico Ministero, cioè chi decide se un soggetto deve andare in Carcere l'iniziativa è del Pubblico Ministero, il Giudice emette il provvedimento senza sentire altre parti. Quindi la valutazione della posizione e delle ragioni del soggetto per la prima volta spetta al Giudice che farà il primo interrogatorio. Partendo da questo presupposto la giurisprudenza costante ha sottolineato che l'interrogatorio di garanzia è definizione testuale "un'occasione fondamentale per far valere sia personalmente da parte del soggetto ristretto sia attraverso la Difesa tecnica le proprie ragioni" perché quindi il Pubblico Ministero chiede la misura cautelare,

la prima volta in cui io espongo le ragioni è l'interrogatorio di garanzia. In questo quadro, non la starò a citare, comunque milita la famosa Sentenza delle Sezioni Unite 28/6/2005 che richiama il pronto contatto della persona sottoposta alla misura cautelare con il Giudice, questo è ribadito dall'articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione Europea. Sempre in quella Sentenza che io ritengo una Sentenza particolarmente significativa sono tra l'altro sottolineate le modalità con le quali deve essere svolto l'interrogatorio ed è sottolineata anche l'importanza della percezione degli atti, che deve avere tre caratteristiche: deve essere una percezione degli atti anticipata, completa e diretta, cioè non esclusivamente mediata attraverso il Magistrato che procede all'interrogatorio. Fin qui quindi ho esposto i principi essenziali per procedere ad un corretto interrogatorio, e a questo punto entriamo nel dettaglio di quanto è accaduto. Il soggetto che viene ristretto in Carcere ha diritto a nominare il Difensore e Raffaele Sollecito nell'immediatezza, adesso ovviamente faremo vedere anche gli atti allegati alla nostra memoria, ha nominato l'Avvocato Tedeschi. A questo punto l'Avvocato Tedeschi avrebbe avuto genericamente, perché previsto dalla regola generale, il diritto di parlare con Raffaele Sollecito prima dell'interrogatorio. Perché diritto? Perché in quel momento l'Avvocato Tedeschi poteva dire a Raffaele Sollecito: "Io ti consiglio in questo momento di non rispondere" oppure "Ti consiglio alcuni argomenti che tu puoi far valere". Questa è una regola generale, è anche vero e va subito detto che esiste un'eccezione che è il cosiddetto differimento del colloquio. State bene attenti, il differimento del colloquio non è la regola, è l'eccezione, se è eccezione cosa significa? Che è una eccezione, essendo una eccezione a una regola generale deve essere motivata,

giustificata e cioè il soggetto, in questo caso il Pubblico Ministero, che decide per delle ragioni specifiche che la regola generale cioè immediato contatto del soggetto con il proprio Difensore non deve essere rispettata, deve con un provvedimento dire: "Attenzione, in questo specifico caso ci sono delle cautele particolarissime per le quali non deve assolutamente il Difensore parlare con Raffaele Sollecito". Quindi regola: si parla con il Difensore; eccezione: non si parla. Badate, non è un fatto di scarso rilievo parlare o non parlare con il Difensore perché il soggetto che è privato della libertà personale è un soggetto che potrebbe anche non avere nemmeno gli strumenti tecnici per comprendere il significato dell'interrogatorio. Analizziamo la cronologia dei fatti: in data 6 novembre è stato emesso un decreto di fermo degli indiziati Lumumba, Knox, Sollecito, immediata conduzione alla Casa Circondariale di Perugia. In data 7 novembre il primo Avvocato, Avvocato Tedeschi, si reca al carcere, chiede di conferire con Raffaele, in questa occasione gli viene opposto il divieto di colloquio che era stato disposto dal Pubblico Ministero. Agli atti e sarà ovviamente allegata alla nostra memoria c'è proprio la richiesta scritta dell'Avvocato Tedeschi. A questo punto gli si dice che lui non può colloquiare perché c'è un decreto di differimento. In data 8 novembre c'è l'interrogatorio di Raffaele, Raffaele non ha potuto parlare con l'Avvocato Tedeschi, Raffaele va all'interrogatorio dopo che è stato in Carcere da solo. Il Difensore ovviamente in questa occasione, di fronte al GIP, fa presente che Raffaele non aveva parlato con il Difensore. A questo punto, e nell'interrogatorio di garanzia lo vedrete, c'è una strana sequenza nel senso che il GIP chiede al Pubblico Ministero: "Ma visto che non hanno parlato tra loro il Difensore e l'indagato, è

stato disposto o non è stato disposto questo differimento?", il Pubblico Ministero risponde, lo troverete nella trascrizione: "Dovrebbe essere nel fascicolo perché è stato disposto", sennonché non si trova questo decreto di differimento nel fascicolo, non viene esibito, a questo punto troverete nella trascrizione che non trovando materialmente, ed era essenziale in quel momento trovarlo, era essenziale, non trovando il decreto di differimento, si dice: "Va be', tuttavia è una possibilità che è prevista". Quindi di fronte a un atto che avrebbe dovuto derogare la regola generale del colloquio si dice: "Anche se non lo troviamo comunque è nella possibilità che si faccia". Improvvisamente, vedrete sempre nell'interrogatorio, che si inserisce una voce di donna che dice: "Comunque dovrebbe essere nel biglietto di carcerazione". Il Giudice, è questo secondo me il primo errore in cui incorre, prende atto di questa sorta di certificazione verbale dell'esistenza di un provvedimento sebbene questo provvedimento non compare. Per tutta la parte delle indagini preliminari nulla sappiamo di questo decreto, si giunge finalmente al 415 bis che è il momento in cui vengono depositati gli atti. Gli atti sono numerati, la Difesa procede all'esame di tutti gli atti del fascicolo per trovare quel famoso decreto di differimento la cui esistenza è stata presunta. Agli atti del 415 bis non esiste il decreto di differimento del colloquio. A questo punto in sede di udienza ovviamente questa Difesa solleva la questione e badate, perché questo è importante cristallizzare, io sono un Avvocato che vive sempre nel dubbio nel senso che di fronte a miliardi di fascicoli avevo comunque il dubbio che magari venisse fuori questo decreto e invece in quella sede, in udienza preliminare, sollevata questa questione il Pubblico Ministero non ha assolutamente

reperito questo decreto di differimento, non lo ha esibito, il GUP non lo ha trovato, non lo ha esibito. Quindi un fatto che a questo punto diventa certo è che fino all'udienza preliminare non esisteva questo decreto di differimento. Se oggi arrivasse questo decreto di differimento non avrebbe nessun tipo di valore giuridico perché noi stiamo parlando di un atto di cui secondo la giurisprudenza, e cito anche la Cassazione, deve essere accertata l'esistenza. Non è stata accertata l'esistenza e a questo punto si è proceduto con un'Ordinanza del Giudice in cui si è rilevato che comunque anche se non era stata, tra l'altro credo che sia agli atti comunque la produrremo, anche se non era stata materialmente prodotta questa prova dell'esistenza del provvedimento, si doveva, si può ipotizzare che stava in Carcere. Cioè il Giudice dice: "Poiché il Direttore del Carcere ha detto all'Avvocato Tedeschi che non poteva conferire con il Difensore, dobbiamo presumere non avendolo agli atti che è in Carcere". Allora la mia prima eccezione è questa: dobbiamo stabilire che valore ha questo decreto di differimento, o ha il valore di un pezzo di carta che può esserci o non esserci oppure ha un valore importantissimo e fondamentale che è quello di derogare al principio del colloquio. Io dico subito che per me è essenziale avere un colloquio con il mio assistito, io lo ritengo addirittura l'atto più importante di tutto il processo. Io credo che se ci vuole una deroga come dice la Cassazione non è sufficiente un pezzo di carta ma è addirittura necessario vedere cosa c'è scritto, tanto è vero che la Cassazione sul punto dice: "Non sono ammesse formule di stile per riuscire a precludere l'immediato contatto del Difensore". E allora qual è l'errore in cui è incorso il GUP, pensare di poter dire che si può presumere l'esistenza di un provvedimento perché altrimenti il Direttore del Carcere non avrebbe impedito

il colloquio quando abbiamo detto che addirittura è necessario esaminare la motivazione. Troverete Sentenze della Cassazione che dicono che è essenziale l'esame, ma come fa un Difensore ad esaminare le motivazioni di un differimento se non esiste questo decreto, dobbiamo accontentarci di una presunzione? Da parte del GUP è stato rilevato però che l'Avvocato Tedeschi vero è che non ha visto questo decreto però avrebbe eccepito tardivamente questo differimento del colloquio. Io vi chiedo di leggere con attenzione e sono sicura che lo farete per vedere il momento in cui è stata sollevata questa questione. L'Avvocato Tedeschi nell'immediatezza stigmatizza la violazione del diritto di difesa, il GUP replica: "Beh, ma eravamo già a pagina cinque". Allora il problema è cosa c'è nelle precedenti quattro pagine, perché se io ho un interrogatorio e improvvisamente mentre stanno interrogando Raffaele Sollecito sulle orme, sull'alibi o su altro, improvvisamente mi viene in mente un'eccezione e la faccio, io sono in pieno interrogatorio, mi sono accorta tardivamente di un problema e quindi essendo a pagina cinque effettivamente io Difensore non faccio il mio dovere. Ma nel caso di specie mi sembra ingeneroso dire che l'Avvocato Tedeschi non ha fatto il suo dovere atteso che le prime quattro pagine dell'interrogatorio altro non sono se non le avvertenze che vengono date da parte del Giudice prima ancora che il soggetto dichiararsi inizi a rispondere all'interrogatorio. Badate, lo troverete nell'interrogatorio, questi avvertimenti che vengono dati sono i tipici avvertimenti che trovate in tutti gli interrogatori e cioè sono delle domande e degli avvertimenti che vengono dati al soggetto indagato, dal punto di vista formale gli si chiedono alcune cose ma non si entra nel merito, si entra nel merito dell'interrogatorio con la prima domanda. Allora queste

prime quattro pagine sono tutte formalità, poi viene chiesto a Raffaele Sollecito: "Vuoi rispondere?" appena Raffaele dice: "Voglio rispondere", prima si badi, prima di entrare nel merito viene fatta questa eccezione. Allora il problema giuridico è: il fatto che siano stati fatti gli avvertimenti significa che si è entrati nel merito dell'interrogatorio e che quindi l'Avvocato Tedeschi tardivamente ha eccepito? La risposta è no per due ragioni. La prima: non appena l'Avvocato Tedeschi ha fatto questa eccezione, il Giudice dopo l'Ordinanza dice: "A questo punto devo richiedere a Raffaele Sollecito se si avvale della facoltà di non rispondere", non sarebbe stato chiesto la seconda volta a Raffaele Sollecito se si avvaleva o meno della facoltà di non rispondere se si fosse ritenuta l'eccezione tardiva. Ma vi è di più, nell'ambito di questo stesso interrogatorio il Giudice nel rigettare l'eccezione fatta dal Difensore non la rigetta affatto dicendo: "Caro Difensore tu arrivi tardivamente a farla" la rigetta dicendo: "Io comunque presumo che questo decreto c'è". Quindi il primo Giudice che ha valutato l'eccezione dell'Avvocato Tedeschi non aveva detto che era tardiva. Dopo di che io credo che qui bisogna tenere conto della ratio che spera l'articolo 182 del Codice di procedura penale, una parte che assiste a una nullità deve eccepirla prima del suo compimento. Perché esiste questa norma? Proprio per evitare, per ragioni di economia processuale e per evitare che il vizio si propaghi. Io credo che se qui non venisse rilevato questo vizio noi ci troveremmo questa questione da qui alla Cassazione. Ci troveremmo una questione che non credo di scarso rilievo visto che è una questione rispetto alla quale si presume l'esistenza di un atto che non esiste. Detto questo, passando al secondo aspetto, finora abbiamo affrontato e concluso il primo aspetto: mancato contatto con il

Difensore, inesistenza del decreto di differimento. Ma c'è un secondo profilo di nullità che è quello relativo alla mancata esibizione degli atti all'Avvocato Tedeschi e a Raffaele Sollecito prima dell'interrogatorio. Vedrete che dall'interrogatorio e si evince questo chiaramente, sin dalle prime pagine dell'interrogatorio questo si nota, né Raffaele Sollecito né il suo Avvocato conoscevano le prove che erano state acquisite e che stavano per contestare a Sollecito. Come vi dicevo prima le Sezioni Unite richiedono tre caratteristiche rispetto questa conoscenza, deve essere una conoscenza anticipata completa e diretta. Sin dall'inizio dell'interrogatorio in particolare il Giudice rappresenta che esiste una relazione con una illustrazione fotografica dalla quale si evince che l'impronta della scarpa di Sollecito è stata rinvenuta sul pavimento sotto il piumone, questa è la prova che viene portata. A quel punto il Difensore chiede di che prova si tratta perché non ha visto questa relazione e, lo troverete in sequenza, l'Avvocato Tedeschi tempestivamente chiede immediate spiegazioni di questa relazione dalla quale si evince l'esistenza di questa impronta. Segnala che brancola nel buio, stigmatizza la mancanza di parità tra Accusa e Difesa. Ci sono queste tre affermazioni dell'Avvocato Tedeschi appena gli si dice che c'è questa nuova prova. Nonostante queste eccezioni dell'Avvocato Tedeschi si fa presente che sono appena arrivate quelle prove, ma non si dà nemmeno un termine, non si permette all'Avvocato Tedeschi di leggere, di approfondire queste prove e si va avanti. Tenente conto che questa famosa impronta sotto il piumone è l'impronta per la quale Raffaele è in Carcere ed è esattamente l'impronta che, come poi vedremo, ha confessato Rudy Guede essere la sua, quindi stiamo parlando di una prova che non era di scarso rilievo. Viene quindi svolto questo interrogatorio in

assenza della conoscenza anticipata completa e diretta, nonostante questo, nonostante l'eccezione si va avanti. Il GUP su questo aspetto rigetta la nostra eccezione segnalando che è verissimo quello che sostiene la Difesa di Sollecito e cioè che effettivamente il deposito degli atti, la conoscenza degli atti è doverosa, ma si dice: "Attenzione, esiste però una differenza tra l'interrogatorio di garanzia e l'interrogatorio..." tra gli interrogatori praticamente ex 294 e 391, cioè una cosa è l'interrogatorio fatto in sede di udienza di convalida di arresto o di fermo, altra cosa è l'interrogatorio di garanzia per cui quello che dice la Difesa Sollecito e cioè rispetto al fatto che questa relazione con l'impronta di Raffaele Sollecito eccetera avrebbe dovuto essere conosciuta dal Difensore, valeva nell'ipotesi in cui si fosse proceduto ad un interrogatorio di garanzia, non nel caso in cui si fa un interrogatorio come questo, in esito ad un fermo, perché quell'interrogatorio era un interrogatorio di un fermo. Allora io vi chiedo, questa ovviamente è una questione giuridica ma di grandissimo rilievo, noi possiamo accettare la tesi secondo la quale i diritti della difesa esistono tanto è vero che il GUP dice: "Sì tu avevi diritto di vedere quella relazione", i diritti della difesa vengono lesi tanto è vero che il GIP dice: Tu avresti dovuto leggerla quella relazione" tuttavia non era un interrogatorio di garanzia. Io chiedo a questa Corte: è vero o non è vero che è normativamente riconosciuto un rapporto di fungibilità tra l'interrogatorio del GIP eseguito dopo l'applicazione della misura cautelare e quello effettuato in sede di convalida? Questo è vero tanto è vero che tutti sanno perfettamente che l'articolo 294 dispone l'obbligo del Giudice di procedere a interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare se non vi ha proceduto nel

corso dell'udienza di convalida. Cosa vuol dire? Che tu puoi fare l'uno o l'altro, non entrambi ma accettando la tesi del GUP la conseguenza dovrebbe essere che un imputato dovrebbe sempre sperare di avere l'interrogatorio di garanzia e quindi di avere, di essere messo in carcere per un'Ordinanza di custodia cautelare e non per un fermo perché nel caso del fermo guarda caso non hai diritto a nulla invece nel caso di Ordinanza di custodia cautelare sì. È evidente che in realtà la fungibilità dei due tipi di interrogatorio ha un preciso senso e significa che le garanzie sono garanzie che si estendono ad entrambi gli interrogatori. Come vedrà il Presidente, come cercherà di fare sicuramente questa Difesa nel corso di tutto il processo, io ho sintetizzato questa questione perché non voglio assolutamente annoiare con argomenti giuridici ma siccome noi riteniamo questa questione essenziale, con l'Avvocato Maori abbiamo predisposto un'ampia memoria dettagliata che depositeremo agli atti e che affidiamo alla vostra attenzione. Per tanto conclude la Difesa chiedendo la nullità dell'interrogatorio e siccome come è noto la nullità dell'interrogatorio si propaga inevitabilmente agli atti successivi, l'inefficacia immediata della misura cautelare.

### **DIFESA – AVV. GHIRGA**

DIFESA - L'Avvocato Ghirga e l'Avvocato Dalla Vedova nell'interesse di Amanda Knox, solleviamo ma poi parlerò al singolare una questione preliminare ai sensi del secondo comma del 491, il contenuto del fascicolo del dibattimento, articolo 431. Proprio perché credo molto nella componente popolare della Corte vorrei anche per questa fase, che deve essere sintetica, essere asciutta, essere rapida, tentare un colloquio con quelli che non tutti i giorni - c'è un Avvocato tra i giurati - ma non

tutti i giorni trattano questioni, diciamo cavilli, questioni formali, procedurali. Noi chiediamo l'esclusione dell'allegato 5, contenuto nel fascicolo per il dibattimento redatto dalla Cancelleria credo della Corte d'Assise, credo Dottoressa Adriana Secondini, persona che conosco da anni, questo elenco che trovate ritualmente allegato al fascicolo per il dibattimento e chiediamo la totale estromissione, le conclusioni sono queste, dal fascicolo per il dibattimento dell'allegato 5, cioè due faldoni contenenti tutto ciò che attiene alla misura cautelare, cioè da quando Amanda Knox, per lei parliamo, è stata nei sui confronti applicata l'Ordinanza del GIP Dottoressa Matteini, 8 novembre 2007, che è l'unico atto che può rimanere e vedremo perché, quindi chiediamo l'estromissione. E con questo colgo una seconda anomalia consentita in questa sede dibattimentale, non sono consentite divagazioni sull'attività di indagine, ultimo comma del 493, la prima anomalia è che l'ordine di esposizione è invertito e c'è un motivo, che parla prima la Difesa e poi il Pubblico Ministero, perché quel faldone non ci doveva stare, perché la produzione di tutti quei documenti, tranne l'Ordinanza applicativa ai sensi dell'articolo 432 dove c'è scritto ed eventualmente quella se è in corso, ed è in corso, tranne l'Ordinanza della Dottoressa Matteini dell'8 novembre 2007, null'altro a nostro avviso deve stare per il tenore, secondo il tenore letterale dell'articolo 431 che riguarda la formazione del fascicolo per il dibattimento e del successivo articolo 432 che vi spiegheranno, ma è semplicissima la lettura, che quando l'imputato è ancora sotto, diciamo ristretto per effetto della Ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere, solo in quel caso può essere prodotta. La prima anomalia è che, Signori della Corte e Giudici Popolari,

al 28 ottobre si è conclusa l'udienza preliminare davanti al GUP Dottor Micheli, una lunga articolata contraddittoria udienza preliminare con un decreto che dispone il giudizio nei confronti di Amanda Knox e di Raffaele Sollecito. Contestualmente, eravamo di sera, alle dieci di sera, al decreto che dispone il giudizio, decreto di rinvio a giudizio, il Giudice rimesso dalle parti il potere come per legge, ha formato il contenuto del fascicolo per il dibattimento, articolo 431, che è questo foglio che voi trovate allegato agli atti a firma del Dottor Paolo Micheli, del GUP. Fra le altre cose questo fascicolo fa uno strano percorso perché mentre per previsione del 431 e 32 doveva andare una parte alla sua Cancelleria, e qui ecco l'origine del rinvio giusto che noi abbiamo approvato sotto ogni profilo, e tutto il resto doveva andare all'Ufficio del Pubblico Ministero compresa l'attività fatta durante l'udienza preliminare. Ma al di là di questo percorso strano, il fascicolo prima o poi, con l'elenco fatto dal GUP Micheli al quale le parti avevano delegato tutti i poteri di formazione del fascicolo, va alla Cancelleria della sua Corte. Inopinatamente si ferma all'ultimo atto indicato dal Dottor Micheli più il decreto che dispone il giudizio più gli ordini di traduzione, inopinatamente gli allegati. Non è dato a nessuna Cancelleria, nessun ufficio una integrazione della formazione del fascicolo per il dibattimento, questi allegati in calce. Di talché, fermo restando che dovevano trasmetterli soltanto, o forse la Cancelleria forse non lo so poteva allegare l'Ordinanza applicativa della Dottoressa Matteini dell'8 novembre 2007, sulla quale tornerò quando dirò di escludere anche il fermo del Pubblico Ministero, ecco non credo che oltre quell'atto dove troviamo noi Giudici, noi che è consentito all'ufficio integrare il fascicolo del dibattimento i cui contenuti

sono tassativi e tassativamente previsti dal 431? Quindi la prima anomalia è... allora che cosa sarebbe successo? Che se ci fosse stata l'Ordinanza applicativa noi non avremmo fatto le questioni ma credo che il Pubblico Ministero avrebbe prodotto quegli atti che comprensibilmente ha interesse a che siano nel fascicolo per il dibattimento, ecco la seconda anomalia. La prima l'integrazione del fascicolo per il dibattimento fatta dai suoi uffici Presidente, non consentita, la seconda che prima parlano i Difensori, i Difensori parlano sempre per ultimi, è diciamo un... Pubblico Ministero, Parti Civili e Difensori, qui è rovesciato e giustamente il collega Maresca ha ragione: "Io parlerò dopo perché non ho parlato", perché...

PARTE CIVILE - AVV. PACELLI - (Fuori microfono).

DIFESA - Va bene, quindi concludo per l'estromissione dell'intero allegato 5 ad eccezione dell'Ordinanza applicativa. Possiamo anche ritenere, in linea subordinata, perché poi quando parleremo di richiesta di prove chiederemo di produrla, che la Sentenza della Cassazione che chiude il procedimento de libertate, cioè il procedimento relativo alla libertà dell'indagato a quel momento, che è parallelo all'indagine preliminare che attiene poi al merito, quindi possiamo anche capire che per dimostrare o storicamente, non quanto contenuto o merito, dimostrare che quell'Ordinanza è in atto sì ma ha assunto un connotato di giudicato cautelare, può starci forse anche la Sentenza della Cassazione, per quello che ci riguarda, 1 aprile 2008, ma è tutto concedere che oltre questi atti altri atti con particolarissimo riferimento alle Ordinanze di rigetto, Dottoressa Matteini 8 maggio 2008 e Dottor Micheli il giorno successivo, 29 ottobre 2008, quelle non hanno motivo di starci. Anche se Presidente, mi consenta una seconda citazione, ho sotto di me un provvedimento

sempre relativo a un procedimento che pende a questa Corte, Spaccino per capirci, dove la Corte ha ammesso e non conosco gli altri atti, non conosco come è la situazione, tutta quanta la misura cautelare ai sensi del 432. No, ai sensi del 432 non è possibile mantenere tutti questi altri atti con particolare riferimento alle Ordinanze di rigetto che ho citato nella data e nel nome di chi, del GIP prima e del GUP poi. Questo per quanto riguarda l'allegato 5, credo di essere stato chiaro. Chiedo anche, e con ciò rispondo al collega Pacelli, che all'allegato 18, l'allegato 18 della lista formata dal suo ufficio, allegato 18 che è il fermo del Pubblico Ministero, proprio perché per lo stesso ragionamento fatto che nell'Ordinanza applicativa della misura cautelare, cioè quando il GIP Matteini l'8 novembre interroga gli indagati e poi convalida il fermo, è un atto complesso lo chiamiamo noi perché è composto da più parti, per una parte convalida il fermo e la richiesta di convalida del Pubblico Ministero, e dall'altra parte applica la misura cautelare. Le esigenze di storicità di un provvedimento di verifica di un comportamento della Pubblica Accusa, del Pubblico Ministero stanno nell'Ordinanza applicativa, quindi anche per questo fine chiedo l'estromissione dell'allegato 18 di quell'elenco redatto, che poi...

PRESIDENTE - Del foglio 18.

DIFESA - Sì, del foglio 18, 19 se vogliamo essere precisi, io leggo 18 19 che poi è lo stesso citato dal Dottor Micheli ma senza numero, chiedo questo. Dico che, era per rispondere al Difensore di Parte Civile, di Lumumba, che i famosi atti a sostegno del reato di calunnia rubricato sub F della rubrica sono contenuti e ci sono solo a questo fine, sennò ne chiederemmo l'estromissione anche di loro, cioè le sommarie informazioni di Amanda alle 01:45 del 6 novembre e le spontanee dichiarazioni

alle 05:45 del 6 novembre, sono contenute all'allegato 15 sempre di quella nota redatta dal suo ufficio ed è però fortunatamente specificato e non possiamo eccepire null'altro che sono soltanto corpo di reato del reato sub F. Signori Giudici vuol dire che al fine dell'omicidio e al fine di altri reati di quelle dichiarazioni non dovrete, no non dovrete, non dovete tenerne conto perché sono secondo me, secondo noi non correttamente, inserite ai fini del reato di calunnia come corpo di reato. Quindi abbiamo terminato, le conclusioni sono chiare, l'esclusione dell'intero allegato 5, soprattutto dei faldoni relativi alla misura cautelare delle Ordinanze di rigetto, salvo l'Ordinanza applicativa e il fermo del Pubblico Ministero perché l'esigenza storica dell'attività pregressa del Pubblico Ministero sta nella convalida del fermo. Mi fermo qui, se non dobbiamo trattare come non penso di tutta quella parte di attività integrativa di indagine, il 430, sulla quale credo che al momento della richiesta di prove...

PRESIDENTE - Solo le questioni preliminari al momento.

DIFESA - Quindi tutto il ragionamento di quell'attività ex articolo 430...

PRESIDENTE - Di cui al 491, ecco questo.

DIFESA - Io ho detto 431 secondo comma e 432, non parliamo di tutta l'attività integrativa di indagine che credo che sia successiva. Se lei invita a trattarla adesso la trattiamo. Noi ci fermiamo al 431 secondo comma, grazie.

PRESIDENTE - Sì, contenuto del fascicolo.

### **PUBBLICO MINISTERO - DOTT.SSA COMODI**

PUBBLICO MINISTERO - Ovviamente il Pubblico Ministero si aspettava che anche in questa sede la Difesa avrebbe riproposto come in effetti ha fatto l'eccezione di nullità dell'interrogatorio di garanzia che si è svolto dinanzi al GIP in sede di convalida del fermo

dell'imputato Sollecito e non possiamo che rispondere così come avevamo risposto in udienza preliminare dinanzi al GUP, confortati dalla direi soddisfacente e motivatissima Ordinanza con la quale il GUP aveva all'epoca rigettato questa eccezione. Allora, senza ripercorrere storicamente ciò che è accaduto perché è già stato fatto dalla Difesa e senza entrare nei dettagli di quello che è successo in relazione al provvedimento con il quale il Pubblico Ministero legittimamente aveva disposto il divieto di colloquio del fermato Raffaele Sollecito con il Difensore prima dell'udienza di convalida, o comunque nelle more dell'udienza di convalida, possiamo solo dire che quel provvedimento è ovvio che ci fosse così come è stato argomentato giustamente dal GUP e dico è ovvio che ci fosse in quanto mai il personale della Direzione del Carcere avrebbe potuto inserire nel cosiddetto, nella documentazione amministrativa di loro spettanza e mai ancor prima la Polizia Giudiziaria avrebbe potuto inserire nel foglio di presentazione del fermato alla Casa Circondariale di Perugia la sussistenza di un divieto non disposto dal Pubblico Ministero. È ovvio che se l'Avvocato Tedeschi ha ricevuto come risposta dalla Casa Circondariale: "Esiste il divieto imposto dal Pubblico Ministero di avere colloqui subito dopo il fermo" ciò significa che quel provvedimento c'era. Quel provvedimento però non è stato ritrovato e quindi diamo, prendiamo atto così come fece il GUP nel corso dell'udienza preliminare del fatto che o il Pubblico Ministero l'ha dato verbalmente, questa era un'ipotesi alternativa del GUP, oppure il provvedimento c'era ma si è perduto. È inutile quindi disquisire sul difetto o sull'insufficienza della motivazione di un provvedimento che non possiamo offrire alla conoscenza della Corte. Rimane per tanto l'argomento che è già stato affrontato

nel corso dell'udienza preliminare e cioè la tempestività dell'eccezione. Io direi anche la ritualità dell'eccezione oltre che la tempestività. La Difesa sostiene che l'eccezione è stata sollevata tempestivamente e allora cominciamo a dire innanzi tutto, la Corte lo sa, il Presidente lo sa, il Giudice a Latere lo sa, i Giudici non togati probabilmente non lo sanno ma il divieto di colloquio qualora provenga dal Pubblico Ministero, che può imporlo esclusivamente in ipotesi di fermo e di arresto secondo l'ultimo comma dell'articolo 104 perché negli altri casi è il Giudice che può disporre il divieto di colloquio inserendolo nella Ordinanza applicativa di una misura cautelare, perde automaticamente ope legis efficacia nel momento in cui il fermato o l'arrestato viene messo a disposizione del GIP, quindi del Giudice che dovrà convalidare il fermo o l'arresto. E qual è il momento in cui il Pubblico Ministero mette a disposizione del Giudice il fermato o l'arrestato? L'Ufficio del Pubblico Ministero ritiene che quel momento deve individuarsi con o nel momento in cui viene depositata la richiesta di convalida del fermo o dell'arresto. È da quel momento in poi che l'arrestato o il fermato non è più a disposizione libera del Pubblico Ministero ma è rimesso nelle mani del Giudice che fisserà l'udienza di convalida e deciderà, dopo averlo interrogato, sulla convalida dell'arresto o del fermo e cioè deciderà se c'erano i presupposti per effettuare il fermo o l'arresto e poi deciderà sulle eventuali istanze di libertà formulate dal Pubblico Ministero ed emetterà eventualmente una Ordinanza applicativa di misura cautelare, così come è accaduto per Raffaele Sollecito prima e per Amanda Knox poi. Quindi l'Avvocato, il Difensore di Sollecito sin da quando è stata formulata ed è stata depositata dal Pubblico Ministero la

richiesta di convalida del fermo e dell'arresto avrebbe potuto esercitare il diritto di avere colloqui con il suo assistito ma non risulta che questo sia stato fatto. E questa è una prima considerazione. Seconda considerazione il GUP, e lo cito come se fossero parole mie, nell'Ordinanza argomenta: "Esaminando il carteggio processuale, a partire dal verbale redatto in forma riassuntiva, si evince che quell'eccezione intervenne non solo quando il Sollecito aveva già risposto alle domande di rito sulle generalità, pendenze e quant'altro, ma quando aveva precisato di voler rispondere nel merito e rappresentato, per inciso con riguardo ad uno dei profili istruttori che costituirono oggetto anche delle successive produzioni degli inquirenti durante l'udienza, vale a dire la famosa impronta di una scarpa, che almeno una delle prove a suo carico non aveva valore in quanto sostenne di non aver indossato quel certo tipo di scarpe nei giorni 1 e 2 novembre. La circostanza trova piena conferma nella trascrizione integrale". Io non so se la Corte ha a disposizione la trascrizione integrale o se fa parte degli allegati che la Difesa... fa parte degli allegati, ecco.

PRESIDENTE - E' l'allegato 5 comunque.

PUBBLICO MINISTERO - Benissimo, ma al di là delle pagine...

INTERVENTO - (Fuori microfono).

PUBBLICO MINISTERO - No, quella è dell'udienza preliminare.

VOCI - In sottofondo.

PRESIDENTE - Sì, poi acquisiamo la relazione preannunciata dalla Difesa Sollecito.

PUBBLICO MINISTERO - Dicevo, al di là del conto delle pagine della trascrizione che precedono la formulazione della, o la presunta formulazione dell'eccezione preliminare, dicevo al di là del conto delle pagine l'importanza è il contenuto di quelle pagine e cioè quello che si è detto

prima che l'Avvocato Tedeschi si ricordasse, per altro non già di eccepire formalmente la nullità dell'interrogatorio espletando, oppure di chiedere formalmente al Giudice che aveva già revocato se ve ne fosse stato bisogno, perché non c'era tra l'altro nessun bisogno di revocare il divieto di colloquio posto che appunto l'ultimo comma dell'articolo 104 fa venir meno, fa perdere efficacia automaticamente al divieto imposto dal Pubblico Ministero nel momento in cui diciamo c'è questo passaggio di consegne del fermato o dell'arrestato dal Pubblico Ministero al Giudice che deve valutare sulla richiesta di convalida. E allora la sostanza è quella di un interrogatorio che era già iniziato anche nel merito. Contestazioni... domande preliminari, contestazioni, l'Avvocato invita addirittura, cioè spiega, a pagina 3 spiega al cliente: "Appunto devi chiarire se vuoi parlare o se invece ti vuoi avvalere", l'indagato dice: "Sì, sì, voglio parlare". Insomma non c'è stata un'attività preventiva del Difensore al fine di impedire che l'interrogatorio davanti al GIP si svolgesse prima che lui abbia avuto la possibilità, che il Difensore stesso abbia avuto la possibilità di conferire con il proprio cliente. Certamente se lui preliminarmente avesse sollevato queste esigenze, avesse sollevato questa anomalia determinata dal fatto che il divieto probabilmente già il provvedimento del Pubblico Ministero non si trovava o comunque non era a disposizione del Giudice, sicuramente il GIP avrebbe potuto, dovuto e potuto tranquillamente interrompere l'atto, dare la possibilità all'Avvocato di avere un colloquio riservato con il cliente e poi riprendere l'atto medesimo, cosa che tra l'altro si fa anche abbastanza di frequente. Non è accaduto nulla di tutto questo e solo quando si era già parlato dell'impronta, del piumone, ecco il fascicolo

fotografico, poi frammista argomenti vario genere, l'Avvocato dopo di che, appunto ad un certo punto: "Comunque preliminarmente..." e insomma preliminarmente non so rispetto a che cosa, preliminarmente rispetto a un interrogatorio già avviato, il termine preliminarmente utilizzato dall'Avvocato Tedeschi lascia il tempo che trova. "Abbiate pazienza, dovete scusare il mio stato emotivo ma purtroppo conosco questo ragazzo da tanti, tanti anni, io preliminarmente prima di dar seguito all'interrogatorio - ma queste sono ripeto affermazione contrarie all'evidenza dei fatti - volevo eccepire la nullità ai sensi dell'articolo 104 comma ter, in quanto è stato lesa il diritto di difesa relativamente alla possibilità di colloquiare e conferire con il proprio cliente". Ecco, io concludo chiedendo ovviamente come chiedemmo in quella sede il rigetto dell'eccezione in quanto assolutamente infondata, a mio avviso anche nel merito, ma soprattutto sotto il profilo strettamente e squisitamente processuale per assoluta tardività dell'eccezione proposta dal Difensore di allora. Per quanto riguarda invece l'altra eccezione, cioè l'altro profilo di nullità dell'interrogatorio io non credo di dover spendere tante parole, atteso che al di là del fatto che si trattava effettivamente di un'udienza di convalida del fermo ed è pacifica la Cassazione sul punto, è vero che l'interrogatorio che il Giudice fa in sede di convalida del fermo o dell'arresto tiene luogo all'interrogatorio di garanzia che quindi a seguito dell'applicazione della misura cautelare non deve essere ripetuto, ma è altrettanto vero che la Suprema Corte afferma che "in tema di misure cautelari personali nel caso in cui la relativa Ordinanza sia adottata all'esito dell'udienza di convalida, disciplinata dall'articolo 391 del Codice di procedura penale, sicché

l'interrogatorio dell'indagato precede l'applicazione della misura non è configurabile alcun dovere - e parliamo della Cassazione Sezione IV del 18 gennaio, 30 marzo 2007 - non è configurabile alcun dovere di deposito precedente l'interrogatorio attesa la contestualità dell'enunciazione da parte del Pubblico Ministero dei motivi dell'arresto o del fermo, delle sue richieste in ordine alla libertà personale, dello svolgimento dell'interrogatorio e infine dell'audizione del Difensore abilitato ad interloquire in merito alla domanda cautelare. Ne consegue che la notificazione dell'avviso di deposito dell'Ordinanza e degli atti di cui al terzo comma rileva nella specie solo per la decorrenza del termine per la proposizione della richiesta di riesame..." eccetera, eccetera. Ma vi è di più perché nel caso di specie in realtà il Pubblico Ministero precedente aveva invece offerto alla conoscenza della Difesa tutti gli atti sino a quel momento compiuti, tanto è vero che in quella sede poi ha offerto alla conoscenza del Difensore e prima che l'interrogatorio entrasse nel vivo o comunque nel corso dell'interrogatorio ha offerto anche gli ulteriori elementi di prova che naturalmente all'inizio di un'indagine come questa arrivavano in continuazione, perché in itinere era la formazione della prova come in itinere può essere l'imputazione fino all'ultimo, e ha offerto immediatamente alla cognizione del Difensore gli ultimi atti, le ultime relazioni che erano appena pervenute cioè *ad impossibilia nemo tenetur*, nel momento in cui le ha avute a disposizione il Pubblico Ministero le ha offerte alla conoscenza del Difensore. Nessuna nullità per cui anche sotto questo profilo può essere obiettata. Da ultimo e poi lascio la parola al collega magari come...

PRESIDENTE - Come prosecuzione, non già come... di aspetti non

toccati.

PUBBLICO MINISTERO - Da ultimo vorrei quanto alla formazione, diciamo alla formazione del fascicolo del dibattimento che poi è una espressione inesatta, nel senso che altro è il contenuto del fascicolo del dibattimento oggetto di valutazione da parte della Corte e utilizzabile dalla Corte ai fini della decisione, altro sono i provvedimenti relativi allo status libertatis degli imputati, alle decisioni relative alle misure cautelari che sono ancora in corso e che da oggi in poi saranno, come dire, nelle mani... saranno demandate per qualunque aspetto alla cognizione di questa Corte. Ciò significa che è assolutamente necessario che la Corte abbia a disposizione il fascicolo relativo alle misure cautelari ma non solo al momento dell'applicazione originaria, anche perché molto è cambiato anche in ordine alle esigenze cautelari. E cito perché mi piace l'argomentazione, la Cassazione sezione VI che è un po' datata, è del 2001 però è un argomento breve ma diciamo significativo, addirittura in quella sede si era eccepita la illegittimità costituzionale, quindi si era sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 432 del Codice di procedura penale nella parte in cui prevede l'allegazione al fascicolo per il dibattimento che poi non è l'allegazione al fascicolo del dibattimento perché il 432 prevede la trasmissione da parte del GUP del fascicolo del dibattimento e del provvedimento applicativo della misura cautelare se ancora la misura cautelare è in corso di esecuzione. La questione è manifestamente infondata. Per quanto riguarda la violazione della legge di delega è questa stessa legge a prevedere che sia il Giudice del dibattimento a decidere sulla libertà una volta cessata la fase delle indagini preliminari, cosa che quindi necessariamente comporta quanto meno l'acquisizione del

provvedimento impositivo. Per quanto riguarda l'eguaglianza il sistema non costituisce una deroga a quello accusatorio nella sua versione positiva, che come più volte si è osservato non impone necessariamente una verginità conoscitiva del Giudicante, ma l'utilizzazione ai fini del decidere della prova formatasi nel dibattimento. È ovvio quindi che nulla osta alla permanenza presso questa Corte del fascicolo relativo a tutti i provvedimenti che sono stati presi, anche confermativi, anche... o parzialmente modificativi se qualche modifica c'è stata, per avere cognizione piena diciamo dello status quo della misura cautelare ancora in corso. Ovviamente fatto salvo il divieto, ma è quasi offensivo che io lo ricordi al Presidente e ai Giudici tutti, che qualunque argomento contenuto in quei provvedimenti non potrebbe essere utilizzato o considerato elemento di prova da parte di questa Corte ma come elemento storico, come fatto storico anche nella sua evoluzione credo che sia assolutamente indispensabile che la Corte trattenga il famoso allegato 5. Grazie.

PRESIDENTE - Non ci sono altre questioni se non limitatamente al fermo, perché vedo che prende la parola anche il Dottor Mignini...

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Volevo tornare un attimo...

PRESIDENTE - No, solo un difensore... solo sul fermo, gli altri aspetti sono già stati trattati.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Il discorso dell'interrogatorio quindi...

PRESIDENTE - Dunque il discorso dell'interrogatorio è stato già esaminato. Solo sul fermo.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Non mi oppongo, sul fermo non mi oppongo. Io mi riporto a quanto dichiarato, volevo...

PRESIDENTE - No, perché solo una parte altrimenti... Prego, l'Avvocato Maresca perché non ha interloquuto su questi aspetti sollevati.

### **PARTE CIVILE – AVV. MARESCA**

PARTE CIVILE - Presidente, cerco di essere telegrafico però mi permetto di richiamare alla sua attenzione il fatto che siamo in sede di 491 quindi il collega amico Avvocato Ghirga, per forza di cose, se vuole eccepire delle questioni ci deve poi permettere a noi evidentemente di...

PRESIDENTE - Infatti, a questo siamo. Prego Avvocato.

PARTE CIVILE - Quindi è giusto l'ordine in cui stiamo procedendo e non è, a mio avviso, sbagliato.

VOCI - In sottofondo.

PRESIDENTE - Scusate, poi le opinioni ciascuno esprima le proprie. Prego Avvocato. Però non c'erano questioni sollevati dalle parti Pubblico Ministero Parte Civile, le hanno sollevate le Difese e avete diritto a interloquire sulle stesse, poi magari se qualcuna delle parti dice che è stato invertito l'ordine lo può dire ma insomma questo è. Prego Avvocato.

PARTE CIVILE - Non voglio essere polemico ma è bene chiarire soprattutto per i Giudici popolari qual è l'ordine della discussione, grazie Presidente. Allora sulla prima questione relativa alla nullità dell'interrogatorio Presidente richiamo l'attenzione al di là ovviamente della motivazione assolutamente sviluppata e fondata del GUP che è a vostra disposizione nell'Ordinanza, che è esattamente diverso, a differenza di quanto dedotto dalla Difesa Sollecito, l'approccio tra l'interrogatorio di garanzia in seguito all'applicazione di una Ordinanza che nasce geneticamente da una riflessione del GIP che la applica, rispetto alla necessità di muoversi con immediatezza di fronte ad un fermo e quindi alla

successiva richiesta di convalida del Pubblico Ministero di fronte al GIP competente. Sono due linee che vanno ad incidere sulla libertà personale completamente diverse tra di loro tant'è che le Ordinanze di misure cautelari come noi sappiamo vengono emesse dal Giudice a cui viene richiesto dal Pubblico Ministero anche dopo svariati giorni, proprio perché c'è una riflessione e poi c'è una esecuzione ragionata, studiata dopo l'emissione dell'Ordinanza, a differenza di quello che avviene nella richiesta in seguito ad un fermo dove c'è necessità di immediatezza tanto è vero che vengono dati dei termini di ora evidentemente per la messa a disposizione per la convalida che tutti quanti noi conosciamo. Questo approccio diverso giustifica anche una valutazione diversa degli atti messi a disposizione della Difesa, tant'è che devono essere messi a disposizione della Difesa, in sede di esecuzione dell'Ordinanza devono essere messi a disposizione della Difesa gli atti a sostegno della Ordinanza, cosa che non avviene quando viene richiesta la convalida del fermo di fronte al GIP dove vengono messi a disposizione della Difesa unicamente quegli atti immediati che vengono realizzati e compiuti per richiedere la convalida. Quindi la situazione è completamente diversa, geneticamente per l'approccio di fronte al GIP in sede di udienza di convalida. Questo è il primo punto. Il secondo punto, voi avete a disposizione il verbale dove il GIP che effettua la convalida e l'esame dell'imputato Sollecito revoca, attenzione revoca il divieto di colloquio, da quel momento ulteriormente il Difensore può chiedere di colloquiare con il proprio assistito, in quel momento l'Avvocato Tedeschi se voleva poteva chiedere non solo di leggere gli atti minimi a disposizione della Difesa ma anche di colloquiare sulla base di quella lettura con il proprio assistito, cosa che non è avvenuta quindi non

c'è nessuna lesione del diritto di difesa. È vero che il Giudice Dottoressa Matteini per superare la tardiva eccezione dell'Avvocato Tedeschi dice che presume la presenza del decreto ma è logico perché è agli atti che vi sia divieto di colloquio, quindi la Dottoressa Matteini non esamina nemmeno la tardività o meno dell'eccezione presentata dall'Avvocato Tedeschi proprio perché dà per presunto, evidentemente allora non sapeva che il documento non sarebbe poi stato più rintracciato quindi ancora la sua decisione unicamente all'aspetto, alla presunzione della presenza del documento. Questo per quanto riguarda la nullità e quindi insisto perché venga rigettata questa questione. Formazione del fascicolo Presidente, e vado a terminare, per quanto riguarda i memoriali presenti in fascicolo a mio avviso sono atti che provengono dall'imputato ai sensi dell'articolo 237 del Codice di procedura penale quindi hanno pieno diritto ad essere inserito nel fascicolo a vostra disposizione. Per quanto riguarda le misure cautelari se non mi sbaglio è stato lo stesso Difensore di Amanda Knox, Avvocato Ghirga, che dice: "Caso mai oltre all'Ordinanza iniziale applicativa potremo accettare che venga inserito e quindi non espunta dal fascicolo anche la Sentenza della Cassazione, che convalida, che mantiene ferma la misura in quanto passata in giudicato". Ricordo alle Signorie Vostre che anche l'Ordinanza emessa dal GIP Micheli sulla richiesta di revoca e/o sostituzione della misura è passata in giudicato perché non è oggetto di impugnazione quindi così come si prevede l'acquisizione delle Sentenze passate in giudicato, in questo caso Sentenza della Cassazione sulla iniziale misura applicativa, evidentemente ha pieno diritto oltre che per le motivazioni dedotte dal Pubblico Ministero anche per questo aspetto, quindi di giudicato cautelare

successivo, ha pieno diritto di rimanere inserito nel fascicolo a vostra disposizione. Grazie.

### **PARTE CIVILE – AVV. PACELLI**

PARTE CIVILE - Quindi Difensore di Parte Civile si oppone che vengano espunte le sommarie informazioni perché rilevanti anche ai fini del reato di calunnia in quanto è una tappa che dimostra, nel corpo motivazionale si dimostra chiaramente come l'Autorità Giudiziaria viene indotta in errore, viene fuorviata dalle dichiarazioni spontanee della signorina Amanda Knox. Dunque è assolutamente rilevante a fini di una ricostruzione, di un percorso logico e storico che ovviamente questo Difensore ha anche necessità di integrare con i successivi atti, ricordo a me stesso poi che è un reato contro l'amministrazione della giustizia il reato di calunnia. Quindi c'è opposizione a che questo venga espunto anche sotto il profilo del reato F. Grazie Presidente.

PRESIDENTE - La Corte si ritira in Camera di Consiglio.  
(Sospensione).

ALLA RIPRESA

### **ORDINANZA**

La Corte, provvedendo sulle questioni preliminari sollevate dai Difensori degli imputati Knox e Sollecito, preso atto degli interventi del Pubblico Ministero e delle Parti Civili osserva:

- sulle questioni di nullità dell'interrogatorio di garanzia, in relazione al decreto del Pubblico Ministero che ha dilazionato l'esercizio del diritto di Raffaele Sollecito di conferire con il Difensore e di conseguente inefficacia della misura cautelare applicata all'imputato dalle produzioni documentali offerte risulta

inoppugnabilmente che il precedente Difensore, Avvocato Tiziano Tedeschi ha eccepito la nullità del provvedimento di cui all'articolo 104 quando era in corso l'assunzione dell'interrogatorio nel merito ed invero la eccezione veniva sollevato quando aveva avuto termine l'attività di preliminare identificazione del fermato ed il GIP aveva contestato il fatto attribuito avendo già rivolto al Sollecito gli avvertimenti di cui all'articolo 64 comma tre Codice di procedura penale, l'interrogatorio di merito aveva per tanto avuto inizio e l'indagato che già aveva dichiarato di voler rispondere aveva preso la parola in relazione a specifico elemento di prova a suo carico (confronta l'intervento del Sollecito sulla questione di una particolare impronta rinvenuta al di sotto del piumone). A fronte dei dati circostanziali sopra riferiti è evidente che la eccezione di che trattasi è stata proposta tardivamente, ovvero oltre il termine previsto dalla disposizione dell'articolo 182 comma due, ed invero secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità (per tutte Cassazione Sezione IV, Sentenza 39827 imputato Recchia, Sezione I Sentenza 16815 imputato Tegas) la nullità che occupa a regime intermedio è suscettibile di estendersi agli atti che ne dipendono e in particolare all'interrogatorio, a norma dell'articolo 185 comma uno, se eccepita nei termini di cui all'articolo 182 e cioè prima dell'espletamento delle formalità di apertura dell'atto, ove nel nostro caso tale estensione è da escludere in quanto la deduzione della nullità è intervenuta oltre i termini stabiliti a pena di decadenza;

- sull'omesso deposito degli atti prima dell'interrogatorio è principio pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte (confronta Cassazione Sezione II, Sentenza 31113/04) con riferimento al giudizio di convalida del fermo arresto che non è configurabile alcun dovere di

deposito precedente all'interrogatorio attesa la contestualità dell'enunciazione da parte del Pubblico Ministero dei motivi dell'arresto e del fermo, delle sue richieste in ordine alla libertà personale, dello svolgimento dell'interrogatorio ed infine dell'audizione del Difensore abilitato ad interloquire in materia alla domanda cautelare. In conclusione la previsione del deposito degli atti prima dell'interrogatorio è cosa riservata all'interrogatorio che si assume nelle forme dell'articolo 294, stante la previsione di cui all'articolo 293 comma tre Codice di procedura penale;

- custodia del fascicolo contenente l'Ordinanza irrogativa della misura cautelare e gli atti successivi in materia de libertate, è la disposizione dell'articolo 432 come interpretato dalla Suprema Corte (confronta Cassazione 27/7/2001 numero 29821) a prevedere che il fascicolo relativo alla custodia cautelare ancora in atto debba essere trasmessa al Giudice del dibattimento competente a statuire su modifiche allo stato custodiale, oltre alla Ordinanza genetica è consentita l'acquisizione ai sensi del 431 anche del provvedimento di fermo, come insegna Cassazione Sezione I 36290 del 2001. Quanto alla valenza della documentazione di cui sopra la stessa è intesa nella sua valenza di fatto storico non fungendo da elemento da cui il Giudice possa trarre il proprio convincimento;
- sono altresì acquisibili i cosiddetti memoriali dell'imputata Knox sotto il profilo evidenziato dalla Difesa della Parte Civile Diya Lumumba tenuto conto delle disposizioni degli articoli 235 e 237;

P.Q.M.

rigetta le eccezioni svolte dalla Difesa Sollecito;  
rigetta altresì l'istanza avanza dalla Difesa Knox relativa all'esclusione dal fascicolo per il dibattimento del provvedimento di fermo e alla restituzione al Pubblico

Ministero delle Ordinanze in materia cautelare successive alla prima.

Il Presidente, ex articolo 492, dichiara aperto il dibattimento e dispone che l'Ausiliario dia lettura delle imputazioni. L'interprete è presente quindi può dare traduzione immediata delle imputazioni che riguardano l'imputata per la quale è stata disposta la nomina dell'interprete.

*LETTURA DEI CAPI DI IMPUTAZIONE (Omissis).*

PRESIDENTE - A questo punto le parti, il Pubblico Ministero, i Difensori della Parte Civile e i Difensori degli imputati vengono invitati a esporre i fatti che intendono provare e le prove di cui chiedono l'ammissione.

## **RICHIESTE ISTRUTTORIE**

### **PUBBLICO MINISTERO – DOTT. MIGNINI**

PUBBLICO MINISTERO - Il Pubblico Ministero chiede l'ammissione di tutti i testi indicati nella lista datata 21 novembre 2008, compreso l'imputato in procedimento connesso Rudy Hermann Guede, in relazione a tutte le circostanze precisate nello stesso atto. Si fa riserva di produzione di documenti.

### **PARTE CIVILE – AVV. MARESCA**

PARTE CIVILE - Avvocato Maresca per la Difesa di quattro componenti della famiglia Kercher. L'esame dei testi indicati nella propria lista depositata, ovviamente il controesame come per legge, riserva di produzione documentale. Nella lista sono indicati anche dei consulenti quindi esame anche dei consulenti evidentemente. Per quanto riguarda la produzione

documentale lei ha già letto l'Ordinanza, non so se gli atti relativi alle misure cautelari, tutte le Ordinanze siano...

PRESIDENTE - Nel faldone 5.

PARTE CIVILE - Sono complessive quindi evidentemente non importa duplicarle. Magari essendoci riserva controlleremo caso mai poi alle prossime udienze chiederemo la produzione di quello che manca. Ugualmente per i memoriali riferibili ad Amanda Knox si fa riserva di produzione salvo che non siano già tutti presenti nel fascicolo, oltre ad altra produzione documentale che sarà indicata di volta in volta.

#### **PARTE CIVILE - AVV. PERNA**

PARTE CIVILE - Avvocato Perna solo per la Difesa di Stephanie Kercher, l'esame dei testi di cui alla propria lista, dei consulenti e ci si riserva la produzione documentale.

#### **PARTE CIVILE - AVV. MAGNINI**

PARTE CIVILE - Avvocato Magnini per la Parte Civile Tattanelli, io chiedo di produrre una serie di documenti finalizzati a provare il danno sofferto dalla proprietaria del villino di Via della Pergola. Si tratta dei contratti di locazione, delle relative disdette, non so se devo elencarli, ho anche un elenco scritto.

PRESIDENTE - Magari li metta a disposizione delle altre parti per consentire alle stesse di prenderne visione e caso mai di interloquire.

#### **PARTE CIVILE - AVV. PACELLI**

PARTE CIVILE - Ammissione dei testi indicati nella propria lista depositata in data 24 novembre unitamente anche all'ammissione di un consulente di parte indicato in separata lista. Controsame dei testi come per legge, di

tutti coloro che verranno anche indicati dai Difensori degli imputati; esame imputata Amanda Knox qualcosa dovesse consentirvi. Inoltre produco una serie di documenti che immediatamente vado a leggere: traduzione e-mail inviata da Amanda Knox il 4/11/2005 a numero 25 persone negli USA; annotazione di P.G. a firma Ficarra Rita Ispettrice capo Polizia di Stato in data 6/11/2007; memoriale redatto in lingua inglese da Amanda Knox in data 6/11/2007 con traduzione in lingua italiana; traduzione delle intercettazioni delle conversazioni avvenute tra Amanda Knox e la madre Edda Mellas in occasione del colloquio in carcere del 10/11/2007 e quello del 17/11/2007; Ordinanza emessa dal Tribunale di Perugia, Sezione Riesame, a carico di Amanda Marie Knox in data 30/11/2007; Sentenza 990/08 Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, a carico di Amanda Marie Knox in data 1/04/2008; traduzione integrale del diario redatto da Amanda Knox relativo al periodo di detenzione dal giorno 8 novembre fino al 29 novembre 2007; traduzione dall'inglese effettuata da Anna Pennone, revisore e traduttore e interprete presso la Questura di Perugia in data 5/12/2007 di fogli manoscritti redatti da Amanda Knox e rinvenuti all'interno di un quadernone color rosa, diario; richiesta di convalida del fermo e contestuale richiesta di applicazione di misura cautelare 7/11/2007; stralcio della trascrizione della registrazione su supporto audio effettuata in sede di interrogatorio di garanzia del signor Diya Lumumba in data 8/11/2007 presso la Casa Circondariale di Perugia dianozi al GIP Dottoressa Matteini, dell'intervento del Pubblico Ministero a sostegno dell'applicazione della misura cautelare dallo stesso richiesta; richiesta di archiviazione nei confronti di Diya Patrick Lumumba; decreto di archiviazione nei confronti di Diya Patrick Lumumba; dichiarazioni spontanee rese da Amanda Knox

all'udienza preliminare del 18/10/2008 dinanzi al GUP Dottor Paolo Micheli.

PRESIDENTE - Questa documentazione viene messa a disposizione con l'elenco delle altre parti e le stesse se vogliono interloquire fin da ora o nel prosieguo. Prego.

### **DIFESA - AVV. DALLA VEDOVA**

DIFESA - Signor Presidente in relazione a questi documenti, che ovviamente ci riserviamo di analizzare abbiamo una eccezione, se lei mi permette io la vorrei presentare in questo momento.

PRESIDENTE - Quindi non, perché ho sentito riserva di esame ed eccezione, non so se l'eccezione la fa fin da ora quindi.

DIFESA - Avendo sentito l'elenco ho già individuato quale...

PRESIDENTE - Quindi la può fare subito, non c'è necessità di consentirle un termine per l'esame.

DIFESA - No, con riserva di esaminare tutto il resto perché ho visto che la lista è lunga.

PRESIDENTE - Prego.

DIFESA - Io mi riferisco al documento menzionato dal collega Pacelli della Parte Offesa che ha indicato e depositato il memorandum del 6/11/2007 redatto a mano dalla Amanda Knox e risulta essere consegnato di sua spontanea volontà a un Agente di Pubblica sicurezza, la Ficarra in particolare, perché rileviamo che è un documento importante e redatto in una situazione di illegittimità. Ci sono anche dei profili, secondo noi, di illegittimità costituzionale legati all'acquisizione di questo documento. Anticipo che noi chiediamo che venga dichiarato quanto meno inutilizzabile o comunque venga stralciato dal fascicolo del dibattimento. La motivazione è legata alla situazione di fatto di questo memoriale, questo memoriale è un atto di difesa personale della Knox che intorno alle due del mattino

del 6, cioè dopo il fermo disposto alle 08:40 dal Pubblico Ministero, in attesa di essere tradotta in Carcere, ha ritenuto di dover spiegare per iscritto alcune delle confusioni alla quale era intervenuta durante la notte che era preceduta. Ricordo solo per una questione di chiarezza che la notte del 5-6 sarà oggetto di valutazione di questo dibattimento in maniera molto puntuale perché è l'origine dell'attività processuale, della storia processuale della Knox. Ricordo brevemente, in maniera sintetica, che quella sera la stessa è stata sottoposta a noi riteniamo un interrogatorio a tutti gli effetti perché era già indagata e le Autorità procedenti hanno provveduto a redigere due verbali, uno alle 01:45 e l'altro alle 05:45. Noi riteniamo che questo sia una consecutio degli effetti di quel verbale, dei due verbali che sono stati raccolti la sera del 5-6 ed è una consecutio che è viziata ab origine, il motivo è che la dichiarazione delle 05:45, ritenuta fondamentale all'inizio ed è stata quella che ha scaturito il fermo, dove la Knox dice a un certo punto di ricordarsi di aver forse visto il Patrick Lumumba a quel tempo e quindi c'è una chiamata di correità che poi dà inizio alla storia processuale della Knox, perché viene poi fermata alle 08:40, è stata dichiarata inutilizzabile con Sentenza della Cassazione del 1 aprile 2008, a seguito del nostro appello e il motivo è la violazione del diritto di difesa, articolo 2, articolo 3 e articolo 24 della Costituzione. In particolare noi riteniamo che la Cassazione abbia valutato l'episodio non nell'interezza e cioè è evidente che se alle 05:45, così come ritenuto giustamente dalla Cassazione, la Knox non aveva l'assistenza di un Avvocato e quindi non era neanche stata avvertita della sua situazione processuale, ufficialmente indagata, è evidente che tutto quello che ne consegue, compreso il memoriale che è un documento

dove lei stessa dice: "Voglio chiarire quanto successo la notte precedente". Signor Presidente la dichiarazione delle 05:45 è stata anche individuata per semplicità e forse anche per superficialità come una confessione. L'Amanda Knox alle 05:45 fa una confessione e da lì viene poi fermata. Questa dichiarazione oggi non esiste, questa dichiarazione è stata dichiarata inutilizzabile dalla Suprema Corte, non è nel fascicolo ed è stato accertato che è stata redatta in violazione dei diritti fondamentali, costituzionali, della Difesa. Questa confessione largamente poi pubblicizzata lo stesso giorno, perché il risultato caso chiuso è stato largamente detto sugli organi di stampa, è anche menzionata nell'Ordinanza di fermo. L'Ordinanza di fermo delle 08:40 firmata dal Dottor Mignini parla, a giustificazione del fermo, portandola come motivazione, la presunta confessione dell'Amanda Knox. Per noi questo è un punto fondamentale, per tanto noi riteniamo che il documento redatto successivamente, mentre lei era in attesa di essere tradotta senza assistenza di Avvocato e in quella fase senza assistenza di interprete e senza che le fosse stato neanche indicato quale fosse la sua posizione processuale, sia stato indotto e quindi benché risulti agli atti acquisito ai sensi dell'articolo 237 che noi conosciamo benissimo essere un cardine per quello che riguarda il valore degli atti che provengono dall'indagato o dal sospettato, non lo vogliamo disconoscere, agli atti risulta depositato e acquisito ai sensi del 273, in realtà è un atto che secondo noi rientra nel disposto dell'articolo 106 comma sei, e cioè il divieto di sequestro o di acquisizione di documenti che sono rivolti dalla parte privata alla parte tecnica. E qui Signor Presidente sollevo una questione di carattere di legittimità costituzionale che Ella, insieme a questa Corte potrà eventualmente analizzare e

valutare ai fini di un giudizio eventuale di illegittimità costituzionale in via incidentale sulla correttezza dell'articolo 106, comma sei. L'articolo 106 sembra non valutare la differenza, creando anche una situazione di disequilibrio tra gli atti di una difesa personale di una persona in attesa di parlare con il suo Avvocato e gli atti inviati dalla stessa persona all'Avvocato. L'articolo 106 così come presentato dispone soltanto nei confronti degli atti che sono la corrispondenza tra il cliente e l'Avvocato ma omette totalmente questo tipo di situazione che oggi ci troviamo a valutare. Noi riteniamo che questo come ho detto è un atto che proviene dalla Knox, è un atto di difesa, basta leggerlo per chi ha avuto modo di leggerlo, è stato oggetto ovviamente della fase precedente di questo giudizio, lei stessa e anche la traduzione ufficiale fatta dal traduttore travirgoletta la parola confessione, travirgoletta la parola confessione quasi a sottolineare che la natura di questo atto non è una confessione è una ritrattazione di una confessione sempre ammesso che quella si possa chiamare come confessione. Ci sono anche delle fattispecie che sono state in parte analizzate circa la falsa confessione, ma torno al punto della legittimità costituzionale. Esiste una Sentenza del '98 su una simile fattispecie, anche se lì c'era un ordine di sequestro di documenti nel Carcere che è stato fatto nei confronti di un detenuto che stava appunto corrispondendo con l'Avvocato quindi è leggermente una fattispecie diversa. Però è interessante il contenuto della Sentenza soprattutto quando fa riferimento al valore degli atti acquisiti con il 273 che nulla quaestio è un cardine, i documenti di corrispondenza ai fini della Difesa tra cliente e Avvocato non sono oggetto né di sequestro né di qualsiasi indagine. E

infatti la stessa Sentenza nel ricordare il valore di questo articolo dice anche tuttavia che questa disposizione deve sempre essere coordinata con quelli che sono i principi costituzionali a tutela della persona umana e del diritto di difesa dell'imputato e dell'indagato oltre che delle regole processuali che presidiano tali diritti limitandoli. Quindi premesso che questo documento è stato acquisito in questa maniera, premesso che vi è già una Sentenza della Corte Costituzionale che ha detto che comunque i documenti acquisiti in questa maniera devono comunque rispettare il dettato degli articoli 3 e degli articoli 24 della Costituzione in punto all'uguaglianza dell'individuo e anche al diritto di difesa io rilevo che così come era stato presentato in questo ricorso ci siano tutti gli estremi per fare una dichiarazione di illegittimità dell'atto, con relativa dichiarazione di inutilizzabilità dell'atto e qualora ovviamente questa Corte lo ritenga necessario anche in via incidentale sollevare una questione di legittimità costituzionale dell'articolo 106 comma sei. Il motivo eventualmente costituzionalmente sta nel fatto che tutti gli atti che provengono dalla Difesa devono avere una certa tutela anche sul principio dell'equilibrio delle parti, non si può avere una situazione dove da parte delle Autorità, che in quella situazione specifica avevano una posizione di dominio, ci sia una ricerca spasmodica di un elemento di prova, in quel momento la Difesa della Knox era privata, non aveva la Difesa cosiddetta tecnica, non aveva l'Avvocato. Lei ha deciso di collaborare, così come aveva fatto in precedenza e redige un atto, è certamente un atto che è di difesa. Fermo restando Signor Presidente che il contenuto dell'atto stesso, qualora lei non accoglierà questa mia opposizione ed eccezione, nulla dire in merito alla presunta

responsabilità e nulla porta di più ai fini della prova, quindi non sto analizzando il contenuto, a me serve sottolineare questo perché ripeto è tutta la sera del 5 e del 6 che a noi dà preoccupazione. Comunque sulla questione della legittimità costituzionale ritengo che le carte, che ci sia effettivamente un profilo in relazione all'articolo 106 per quello che riguarda la parte in cui non prevede l'articolo 106 il divieto di sottoporre ad esame e sequestro gli scritti che sono formati dall'imputato o dall'indagato appositamente ed esclusivamente come appunto per facilitare la difesa negli interrogatori. In questo caso si trattava di un interrogatorio ma se noi estrapoliamo la parola è evidente, la Sentenza per completezza è la numero 229 del 19 giugno 1998, con Presidente il Dotto Granata. Per tanto concludo: chiedo che questo documento non venga ammesso così come chiesto dalla parte offesa... rilevo che ci sono profili di illegittimità, rilevato che ci sono anche dei profili di illegittimità costituzionale, chiedo che questo documento venga stralciato dal fascicolo o quanto meno dichiarato illegittimo e venga dichiarata la sua inutilizzabilità ai fini del processo. Grazie.

PRESIDENTE - Sulle prove? Quindi c'è opposizione per quanto riguarda l'acquisizione di questo documento, il Difensore della Parte Civile Lumumba aveva indicato l'acquisizione anche di altri documenti. Su questi altri documenti non so se vuole interloquire, siamo anche nella fase di richiesta di ammissione delle prove vostre, quindi prego.

DIFESA - Sugli altri documenti devo chiedere un termine per l'esame, questo era un documento che per noi è fondamentale, mi sembra in linea generale che non ci siano opposizioni a meno che il collega ne abbia lui, sono documenti ordinari, in particolare questa era

l'unica nostra opposizione per il resto eventualmente parlerà il collega.

PARTE CIVILE - AVV. PACELLI - Chiedo scusa Signor Presidente, solo dieci secondi, io volevo illustrare un attimino questa documentazione...

PRESIDENTE - Avvocato ha già fatto le sue deduzioni, non sono ammesse repliche. Quindi per quanto riguarda l'ammissione, cioè l'acquisizione di queste produzioni abbiamo ascoltato il Difensore, per quanto riguarda le vostre richieste di prova... prego.

VOCI - In sottofondo e sovrapposte.

### **DIFESA - AVV. GHIRGA**

DIFESA - Preciso, anche per una parola dell'Ordinanza della Corte che ovviamente rispettiamo, il memoriale di Amanda si riferiva alle... nell'Ordinanza che avete preso prima credo di aver sentito memoriale di Amanda, sarebbero le sommarie informazioni spontanee del 6 novembre, l'allegato 18.

PRESIDENTE - Le SIT fanno parte del corpo di reato, memoriali non ne abbiamo allo stato.

DIFESA - Perché il cosiddetto memoriale di Amanda, sul quale il collega Dalla Vedova ha fatto le questioni testé espresse è indicato nella produzione dell'Avvocato Pacelli, finora non è nel vostro fascicolo.

PRESIDENTE - No, non è nel nostro fascicolo.

DIFESA - Quindi sarebbe in questo senso e preciso che il collega, e io mi associo, ha fatto delle questioni sull'utilizzabilità di questo cosiddetto memoriale 6 novembre scritto in inglese con traduzione provvisoria, che voi consocereste sol se disporrete l'acquisizione di questi documenti. Mi riporto quindi per questo tipo di documento che è al numero 3 dell'elencazione, numero 3 della produzione Pacelli che ho sotto gli occhi, c'è stata fatta una questione. Per gli altri documenti c'è

una riserva di deduzione, all'impronta e all'istante dico molti sono già contenuti negli allegati 1-118 e nel fascicolo della misura cautelare sulla quale abbiamo discusso prima, alcuni sarebbero una duplicazione, ma quello che non fa male... ecco diciamo così molti dei documenti di cui chiede la produzione, mi limito ad osservare che sono già contenuti in quel faldone 5, allegato 1 e 2 relativi alla misura cautelare, per gli altri al momento non faccio altre questioni. La Difesa di Amanda Knox chiede di essere autorizzata a produrre la seguente documentazione, ho tre copie, una per la Corte, una per il Pubblico Ministero, una per il collega di Parte Civile, all'Avvocato Pacelli gliela mando lunedì perché sono due Parti Civili mi sono dimenticato una copia per le altre due Parti Civili, chiedo scusa. Noi chiediamo di poter produrre i seguenti documenti: il secondo allora chiamiamolo memoriale redatto da Amanda Knox spontaneamente e consegnato all'Ispettore Argirò secondo la nota di servizio allegata al documento che vogliamo produrre, vogliamo produrre un manoscritto, questa è la prima cosa che vogliamo produrre; la mail a cui fa riferimento l'Avvocato Pacelli è una mail che Amanda Knox spedisce la notte del 4 novembre o del 3 novembre alle quattro e venti o del 4 alle tre e venti insomma, con tanto di rapporto di acquisizione agli atti di indagine preliminare, con traduzione provvisoria che poi per quello che riguarda l'originale vedremo se il Pubblico Ministero dal fascicolo suo li dà o... e di cui chiederemo nelle more dell'istruttoria dibattimentale traduzione diciamo formale, è una mail che Amanda spedisce ripeto credo a un'ora della notte fra il 3 e il 4 novembre, prima del fermo quindi tra la scoperta del cadavere che è il 2 e il 6 che è il giorno del fermo diciamo così, spedisce alla famiglia in cui spiega la situazione e ad altre 24 persone. È acquisita con

rapporto dalla Polizia della Questura di Perugia quindi è tutto allegato in copia a questa produzione di cui chiediamo l'allegazione agli atti. C'è una trascrizione tra Amanda e Raffaele Sollecito nella giornata del 4 novembre nei locali della Questura di Perugia quando erano chiamati per essere sentiti nell'allora veste di diciamo testimoni per capirci, c'era un ambientale e il contenuto dell'ambientale con traduzione provvisoria, e lo stesso ragionamento di prima, e in copia perché sta negli atti, nel fascicolo del Pubblico Ministero, chiediamo che venga acquisita anche questa. C'è un foglio manoscritto da un diario rosa, citato anche dall'Avvocato Pacelli, sono due pagine sequestrate il 29 novembre anche questo con decreto di sequestro quindi con atti della Polizia della Questura di Perugia di cui chiediamo l'acquisizione e traduzione, eccetera, eccetera; c'è un estratto conto della situazione economica di Amanda Knox che portava 4.500 dollari alla data del 5 novembre, c'è il discorso dell'imputazione di furto quindi la Difesa ha interesse che sia uno stato patrimoniale concreto al momento dei fatti, già prodotto in originale al GUP, quindi troveremo l'originale e produrremo l'originale, chiedo scusa ma sono obiettive difficoltà non è negligenza, e anche la Sentenza, dice ma allora che fate? La Sentenza della Cassazione che si sarebbe credo allegata all'Ordinanza della Dottoressa Matteini dell'8 maggio, in quel fascicolo, ma comunque la produciamo ai fini che riguardano la difesa della questione trattata dall'Avvocato Dalla Vedova sulla inutilizzabilità assoluta delle spontanee dichiarazioni rese alle cinque... insomma abbiamo storicamente bisogno che stia agli atti per dimostrare una certa nostra tesi difensiva. Anticipiamo certamente prematuramente consulenze di parte dei nostri Consulenti medico legali, Torre, Saragino e Patumi che sono contenute per altro

tutte nel fascicolo dell'incidente probatorio che è legittimamente agli atti del vostro fascicolo, queste sono due ulteriori osservazioni genetiche, DNA, dattiloscopiche e impronte, redatte in sede di udienza preliminare. Sappiamo bene che saranno sentiti i Consulenti in contraddittorio tra di loro e quindi all'esito di questo esame le parti, la Corte disporrà se del caso altra attività, in quel caso produrremo gli originali, sentiremo le parti, però le anticipiamo come atto scientifico medico legale che va ad aggiungersi a quelle altre nostre osservazioni già contenute nell'incidente probatorio perché le abbiamo tempestivamente depositate nella data di chiusura dell'incidente probatorio che se non male era il 19 aprile 2007. Questo è quello che vogliamo produrre, però dobbiamo anche sinteticamente esporre i fatti che intendiamo provare. Noi intendiamo provare, c'è un ermetismo che sorprende un po' questo Difensore, tutti si rimettono, io pensavo di sentire... comunque sia noi intendiamo provare l'estraneità, l'assenza, la non presenza di Amanda Knox quella sera nella casa del delitto ma provare che lei era con Raffaele Sollecito in altro luogo e quindi la sua estraneità al delitto. Abbiamo un triplice, grande ordine di motivi che sinteticamente posso rappresentare: il dichiarativo, cioè tutte le dichiarazioni di Amanda Knox a cominciare da quelle utilizzabili, inutilizzabili, primo memoriale, secondo memoriale, diario, interrogatorio, spontanee dichiarazioni e quant'altro perché chiediamo una unitaria valutazione delle dichiarazioni di Amanda Knox che sono un punto forte, sentito in sede di udienza preliminare, delle conclusioni del Pubblico Ministero, crediamo che una complessiva valutazione possa portare a risultati utili alla nostra tesi difensiva. Il secondo aspetto grande, importante al quale noi abbiamo dato il

massimo della nostra attenzione è il risultato delle perizie medico legali, scientifiche, dattiloscopiche, genetiche e quant'altro, sull'arma del delitto, sulla posizione della ragazza e la dinamica omicidiaria, su violenza sessuale sì, violenza sessuale no e quant'altro può emergere dal contraddittorio dei consulenti di parte. Abbiamo detto senza scaricare nulla che il teste Rudy che è indicato nelle liste della Parte Civile e del Pubblico Ministero e quindi essendo teste garantito, protetto ai sensi del 210, voglio dire un teste particolare, ma insomma pensiamo che ove rendesse dichiarazioni da quello che avevamo letto è un altro punto il dimostrare la sua inaffidabilità come fonte di accusa nei nostri confronti. Quindi tutte le dichiarazioni, i risultati medico legali scientifici e quant'altro e l'inaffidabilità o la non fondatezza della tesi accusatoria nei nostri confronti di Rudy. Questo è quello, e attraverso i nostri testimoni, attraverso i nostri consulenti, attraverso il controesame che nel rito di consulenti e testimoni avversari, con questa produzione, con riserva di altra produzione e con il contraddittorio e con eventuali perizie da richiedere nelle forme del 507, quelle del dibattimento, noi chiediamo anche l'esame di Amanda Knox. Insistendo ovviamente nella lista testimoniale, consulenti, integralmente, se poi dovremo fare una riserva sul Giudice americano la faremo al momento... quindi chiediamo al momento di poter produrre questi documenti, abbiamo illustrato quali sono le tesi, i fatti che vogliamo dimostrare, insistiamo nell'ammissione delle liste testimoniali e dei consulenti, chiedendo l'esame della nostra assistita.

#### **PARTE CIVILE – AVV. MAORI**

DIFESA - Avvocato Maori, Difesa di Raffaele Sollecito. Sarò

molto breve e molto semplice, il nostro interesse è quello di dimostrare che Raffaele Sollecito non ha avuto alcun tipo di coinvolgimento nella vicenda de quo, che è frutto di un tragico errore giudiziario che da più di quindici mesi lo vede ristretto in Carcere. Vorremmo poi dimostrare che Raffaele Sollecito non ha assolutamente partecipato all'omicidio né tanto meno ha favorito chicchessia, vorremmo dimostrare altresì che non vi è stata alcun tipo di simulazione di furto ma che proprio quel furto scoperto dalla povera Meredith ha innescato la violenza cieca che portò poi all'omicidio. Vorremmo poi dimostrare che non si è trattato di un omicidio di gruppo ma di un omicida solitario che è entrato in quell'appartamento per rubare e purtroppo la situazione gli è sfuggita di mano tanto è che ha dato corso all'evento letale. Vorremmo dimostrare inoltre che non vi fu violenza sessuale ma semmai che quella violenza fu utilizzata per dissimulare il furto già perpetrato. Inoltre vorremmo dimostrare che per quello inspiegabile, irragionevole, tragica morte di Meredith Kercher giustizia è stata già fatta, è stata fatta con la condanna dell'unico vero responsabile a trenta anni di carcere. Vorremmo infine dimostrare che Raffaele Sollecito è un ragazzo normale, con tutti gli interessi, gli hobbies, le passioni di un ragazzo normale, uno come noi, uno che purtroppo il 25 ottobre del 2007, a seguito della conoscenza con la signorina Amanda Knox, conoscenza che è stata fatta nell'audizione di un concerto di musica classica ha avuto, questa conoscenza ha avuto un tragico epilogo, tragico epilogo con situazioni che hanno portato anche a causa della inesperienza, della superficialità di Raffaele Sollecito ad una situazione che gli ha cambiato completamente la vita. Noi tutte queste cose le vorremmo dimostrare nel corso del dibattimento con l'esame dei testimoni che

abbiamo indicato nelle nostre due liste, la lista principale e la lista integrativa e con il controesame dei testi che sono stati, che verranno ammessi e che sono stati indicati dalle altre parti, Pubblico Ministero e parti private, e ci riserviamo naturalmente nel corso del procedimento di produrre la documentazione se e quando sarà necessaria.

PRESIDENTE - Lista integrativa, quella depositata l'8 gennaio?

DIFESA - Sì.

DIFESA - AVV. GHIRGA - Anche noi abbiamo la lista integrativa, è in atti, stessa data.

### **DIFESA - AVV. BUONGIORNO**

DIFESA - Presidente, allora rispetto le varie produzioni noi abbiamo come una unica eccezione rispetto la produzione dell'Avvocato Pacelli il documento numero 2, si tratta di un'annotazione 6 novembre 2007 a firma Ficarra, ovviamente trattandosi di un'annotazione di P.G. dovrà eventualmente citare il testimone e sentirlo come testimone, poi potrebbe essere acquisita l'annotazione. Siccome si fa un cenno anche a Raffaele Sollecito in questa annotazione c'è opposizione, potrà procedere nelle forme previste. Io credo, Signor Presidente, seppure davvero in maniera brevissima perché già l'Avvocato Maori secondo me vi ha tracciato in maniera chiara il nostro percorso processuale e i nostri obiettivi di voler soltanto segnalare alla vostra attenzione tre elementi per una ragione, io credo che se sono davvero chiari i nostri obiettivi sarà davvero chiaro alla fine del processo se questi tre obiettivi li abbiamo raggiunti o meno. I nostri tre obiettivi sono i seguenti: nell'ipotesi accusatoria che oggi non è stata ribadita, comunque è esplicitata voglio dire per carità nel capo di imputazione, l'ipotesi accusatoria si fonda su un assunto, l'assunto è che Meredith sia stata uccisa

da due più uno, cioè da due fidanzati più Rudy Guede, nell'ambito di un festino. Cosa noi vogliamo dimostrare? Noi vogliamo dimostrare che uno manca il festino che dalla scena del delitto e i nostri testimoni e soprattutto i nostri consulenti tecnici, questo sarà un aspetto veramente importante, dimostreranno con elementi scientifici e con una serie di osservazioni fondate sull'analisi dei fatti da qui anche gli ultimi sopralluoghi, dimostreremo che la scena del delitto non è la scena di un festino, niente bicchieri, niente vino, niente musica, niente sostanze stupefacenti. Punto numero due: dimostreremo che quello che tutti credono e cioè che i due imputati, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, siano una coppia affiatatissima di fidanzati in cerca di nuove esperienze sessuali non erano affatto una coppia annoiata e che cercava qualcosa di particolare e di nuovo perché stavano vivendo la loro prima settimana di una storia affettiva prima che sessuale, il rapporto inizia il 25 ottobre, calcolate quanti giorni prima del delitto. Dimostreremo quindi che non si tratta di una coppia antica annoiata, si tratta di quelli che tecnicamente, vedremo che qualche teste verrà a dirlo, erano i tipici due piccioncini, uno dei due al primo proprio amore. Rispetto questo famoso festino abbiamo già visto qual è il rapporto tra Raffaele e Amanda, a questo punto la terza che secondo me è davvero io credo per noi la cosiddetta prova regina e cioè la prova al contrario. Avrete visto in tutti questi mesi due imputati più uno, due fidanzati più Rudy, bene noi dimostreremo che Raffaele Sollecito non ha potuto partecipare a un festino in cui c'era Rudy perché Raffaele Sollecito ha visto per la prima volta Rudy Guede in un'aula di giustizia, voi direte perché non è venuto fuori prima? È difficilissima la prova del dimostrare di non conoscere, dico ai Giurati quando

valuterete le prove pensate anche al modo in cui noi possiamo provare, se voi non conoscete una persona come fate a provare di non conoscerlo? Eppure nei testi della nostra lista noi vedrete abbiamo indicato una serie di amici di Raffaele, una serie di amici di Rudy, e tutti verranno a dire: "I due non si conoscevano". Sarà carico e onere dell'accusa dimostrare il contrario e questo è il nostro primo importantissimo obiettivo. Il secondo obiettivo che noi vogliamo raggiungere, quindi festino no, piccioncini, Rudy non è conosciuto, secondo obiettivo: voi sapete che Raffaele è in carcere dai giorni successivi all'omicidio e di solito nei processi in cui un detenuto entra in carcere i primi giorni e prosegue la propria detenzione in carcere è perché c'è una prova granitica, noi dimostreremo che la prova granitica, e questo è essenziale da comprendere, per la quale Raffaele Sollecito è entrato in carcere che è una presunta impronta trovata sotto un piumone è una impronta rispetto alla quale dopo pochi giorni c'è stata una rivelazione di Rudy Guede che era la propria impronta. E dimostreremo quindi che quando lui già era in carcere era venuta meno quella prova che vedrete l'Accusa, tanto è vero che ora non è stato detto, non rivendicherà più come prova, la nuova prova che è a carico di Raffaele Sollecito è solo ed esclusivamente, e non uso queste parole tanto per ma vedrete che è così, è solo ed esclusivamente qualcosa che è stato trovato sulla scena del delitto 46 giorni dopo la morte di Meredith. Tenete conto quindi che in questo processo, e su questo io voglio essere chiara, nessuno di questa Difesa intende dire che questa prova, si tratta di un gancetto di reggiseno, tutti saprete, avrete sentito che la prova a carico di Raffaele è la prova dell'esistenza di una traccia di DNA sul reggiseno. Io voglio essere chiara anche per evitare equivoci, nessuno qui dirà mai

che la Polizia ha inquinato...

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Presidente chiedo scusa io non ho detto...

PUBBLICO MINISTERO - DOTT.SSA COMODI - Scusi, ma questa non è l'esposizione dei fatti che si intende provare...

VOCI - Sovrapposte.

PRESIDENTE - Per favore evitiamo di interrompere... siamo in questa fase...

PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI - Ma non facciamo le difese nella richiesta prove.

PUBBLICO MINISTERO - DOTT.SSA COMODI - (Incomprensibile, voci sovrapposte).

DIFESA - (Incomprensibile, voci sovrapposte).

PRESIDENTE - Per favore evitiamo, soprattutto per il prosieguo, evitiamo interruzioni reciproche. Siamo nella fase della esposizione dei fatti...

VOCI - Sovrapposte.

PRESIDENTE - Per favore, per favore. A questi fatti stiamo e su questo sta terminando credo il Difensore. Prego, evitiamo interruzioni, prego Avvocato.

DIFESA - Io stavo dicendo che l'obiettivo, altrimenti non si capisce perché verranno dei testimoni a parlare di questi 46 giorni, noi vogliamo dimostrare che cosa è successo sulla scena del delitto in 46 giorni, credo che possa essere un obiettivo importante per la corte stabilire se la scena del delitto era incontaminata o se c'è stata una sfilata di soggetti che sono entrati prima, quindi era il nostro obiettivo. Ultimo nostro obiettivo, il terzo che vi volevo segnalare, noi abbiamo inserito in lista testimoni una serie di consulenti che cercheranno di evidenziare, di illustrare in modo semplice perché comprendo che è difficile il senso della prova che può avere una traccia di DNA quando si tratta di una traccia non semplice ma commista. Lo spiegheranno loro qual è la differenza tra traccia semplice e traccia commista e

soprattutto un nostro Consulente, che per me è uno dei più importanti testi del processo, farà comprendere perché in tutti questi mesi si è arrivati alla conclusione che quella traccia poteva essere di Raffaele perché evidenzierà l'errore di procedura, essendo stato usato un metodo sospettocentrico e cioè dire tra questi DNA qual è quello che appartiene a Raffaele? Questi sono i nostri tre obiettivi che raggiungeremo spero in questo processo, e abbiamo concluso. Grazie.

PRESIDENTE - Se le parti vogliono interloquire per quanto riguarda la documentazione prodotta dalla... Dunque per quanto riguarda la documentazione della Difesa Parte Civile Lumumba la parte Difesa Knox ha detto no al memoriale 6/11/2007 e per gli altri chiedono un termine per poter meglio dedurre. A sua volta la Difesa Knox ha chiesto di acquisire ulteriore documentazione su questa documentazione le parti che non hanno interloquito possono dire.

#### **PARTE CIVILE - AVV. PACELLI**

PARTE CIVILE - Io Signor Presidente se mi consente è che il collega Della Vedova si è inserito nel mio dire, non ho potuto in realtà illustrare il perché di questo deposito documentale da parte della Difesa Lumumba...

PRESIDENTE - Scusi Avvocato ma lei ha parlato dopo l'Avvocato Maresca mi pare di ricordare.

PARTE CIVILE - Sì.

PRESIDENTE - Quindi solo su questa documentazione per favore.

PARTE CIVILE - Sì, no lei mi permetta semplicemente...

PRESIDENTE - Evitiamo repliche che non sono consentite.

PARTE CIVILE - Non è una replica Signor Presidente è semplicemente una precisazione, dieci secondi, non insisto, in ordine al memoriale è stato dichiarato utilizzabile dalla Corte di Cassazione...

PRESIDENTE - Scusi, per favore, è una replica Avvocato.

Comunque possiamo andare su queste ulteriori produzioni...

PARTE CIVILE - No, io volevo semplicemente...

PUBBLICO MINISTERO - DOTT.SSA COMODI - Può parlare il Pubblico Ministero oppure...

PARTE CIVILE - Posso terminare? Dieci secondi Signor Presidente...

PRESIDENTE - Il Pubblico Ministero e poi le Difese della Parte Civile.

### **PUBBLICO MINISTERO - DOTT.SSA COMODI**

PUBBLICO MINISTERO - Io chiederei al Presidente preliminarmente, tenuto conto che la Corte ha emesso un'Ordinanza in cui si parla di memoriale, a questo punto di specificare quali sono i memoriali che la Corte ha ritenuto di dover mantenere nel fascicolo per il dibattimento.

PRESIDENTE - Su questo magari la Corte si è pronunciata in quanto c'era l'Avvocato Pacelli che aveva preannunciato la produzione di memoriali che noi non abbiamo, in relazione a questi era una mera affermazione in riferimento alla normativa quale esistente. Poi quando avremo a disposizione i memoriali si disporrà di conseguenza, ma era solo in relazione alla preannunciata produzione.

### **PUBBLICO MINISTERO - DOTT. MIGNINI**

PUBBLICO MINISTERO - In relazione alla opposizione alla richiesta di produzione del memoriale del 6 mattina se non sbaglio, la Procura si oppone alla opposizione formulata dalla Difesa Knox, c'è la norma dell'articolo 237 del Codice di procedura penale "è consentita l'acquisizione anche di ufficio di qualsiasi documento proveniente dall'imputato anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto". Nella Sentenza della

Cassazione che ha respinto il ricorso avverso l'Ordinanza del Tribunale del Riesame è richiamato espressamente questo documento e si conferma la piena utilizzabilità del documento stesso per cui non vedo perché questo documento non possa prodotto.

PRESIDENTE - Sulle altre produzioni della Difesa Knox?

PUBBLICO MINISTERO - Non c'è opposizione.

**PUBBLICO MINISTERO - DOTT.SSA COMODI**

PUBBLICO MINISTERO - Non c'è opposizione però volevo anche capire se l'eccezione sollevata, cioè la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'Avvocato Dalla Vedova è un'eccezione proprio in senso formale perché altrimenti io rispondo in senso formale, voglio dire, a questa eccezione.

DIFESA - AVV. DALLA VEDOVA - Preciso, così come avevo detto che io ho portato questo alla vostra attenzione, Signori della Corte, penso che in via incidentale qualora sempre ci sia un interesse e ci sia anche una condivisione dell'interesse della presunta illegittimità costituzionale siate voi a doverla sollevare in via incidentale. Quindi io non ho fatto nessuna richiesta formale, ho solo sollevato il punto e mi sembrava soprattutto per identificare la natura di questo atto.

PRESIDENTE - E' abbastanza chiaro.

DIFESA - AVV. DALLA VEDOVA - Poi a completamento...

PRESIDENTE - Scusi Avvocato evitiamo...

DIFESA - AVV. DALLA VEDOVA - Perché aveva chiesto quali memoriali sono in atti...

PUBBLICO MINISTERO - Infatti ha risposto il Presidente appunto. Premessa questa precisazione e premesso il fatto che il Tribunale si è già espresso in merito alle questioni preliminari formulate dalle parti anche in ordine alla inseribilità e quindi alla utilizzabilità dei memoriali di Amanda Knox, credo che la eccezione o

comunque la richiesta della Difesa Knox di espungere dopo l'eventuale produzione di memoriali della Knox non sia solo infondata ma prima ancora tardiva perché oramai il dibattimento si è aperto le questioni preliminari sono chiuse...

DIFESA - AVV. DALLA VEDOVA - Ma non era agli atti prima Dottoressa.

PUBBLICO MINISTERO - E' oggetto dell'Ordinanza.

PRESIDENTE - Per favore però evitiamo queste interruzioni Avvocato, vale per tutti, evitiamo che mentre parla una parte, poi sarà la Corte che deciderà raccolte le deduzioni di tutte le parti, però evitiamo questi dialoghi soprattutto questo vale per il prosieguo del dibattimento che è stato dichiarato aperto ma siamo nelle fasi... prego.

PUBBLICO MINISTERO - Grazie Presidente anche perché vorrei appunto far notare anche che il Pubblico Ministero ligio all'applicazione della legge, non ha fatto la relazione introduttiva perché non ci è più consentito così come ovviamente non può essere consentito alle altre parti di anticipare arringhe o considerazioni che possano in qualche modo già influenzare prima dell'inizio dell'istruttoria l'atteggiamento della Corte. Premesso questo comunque rispondo brevemente anche all'accenno di questione di illegittimità costituzionale sollevata dall'Avvocato che ha citato l'articolo 106 ma immagino che si volesse riferire all'articolo 103 comma sesto, relativo al divieto di sequestro e di qualunque controllo di corrispondenza o comunque di scambi, di dialoghi, di scritti tra l'imputato e il proprio Difensore per ritenere totalmente infondata la questione perché il memoriale che è uno scritto spontaneo da parte dell'imputato come tutti gli scritti di cui all'articolo 237, la cui spontaneità non è solo nel fatto che l'imputato arriva a confezionare il documento in via

spontanea e non sotto richiesta ma la spontaneità riguarda anche l'oggetto dello scritto quindi i temi trattati li ha scelti Amanda. Quindi non si può da un lato chiedere alla Corte di ammettere dei memoriali che fanno comodo alla Difesa ed escluderne altri che hanno la stessa natura ma che evidentemente questo comodo non fanno. Quindi ribadisco ovviamente l'opposizione a questa eccezione, non solo ma ritengo infondata anche l'eccezione di illegittimità costituzionale perché l'articolo 103 comma sesto riguarda esclusivamente gli scritti tra imputato e Difensore, che non è il nostro caso perché Amanda Knox non era neppure tecnicamente indagata e comunque quello scritto non era affatto rivolto al suo Difensore, non era rivolto a nessuno in senso proprio ma è uno scritto che è stato fatto di sua spontanea volontà ed è stato consegnato, non è neanche stato sequestro, l'annotazione di cui si chiede, a cui ci si oppone alla produzione è l'annotazione relativa alla mera acquisizione da parte di una componente della Squadra Mobile del memoriale in questione. Grazie.

PRESIDENTE - Le difese della Parte Civile, prego, su queste produzioni.

#### **PARTE CIVILE – AVV. MARESCA**

PARTE CIVILE - Presidente mi permetto di sollevare l'attenzione della Eccellentissima Corte, forse stiamo sbagliando un po' tutti noi perché ci dimentichiamo che la Corte non ha e non deve avere conoscenza degli atti. La Corte di Cassazione separa e differenzia in modo molto chiaro la valutazione dei verbali di spontanee dichiarazioni dai memoriali manoscritti provenienti dalla imputata Amanda Knox e giudica non utilizzabili contra alios o contra sé, una valutazione diversa, il verbale di spontanee dichiarazioni delle 05:45 per tutte le motivazioni dedotte dal Difensore di Amanda Knox.

Altro discorso perché documento proveniente dall'imputato, ex 237 del Codice di procedura penale, è il memoriale di cui il collega Pacelli, a cui lascerò la parola, insiste e noi ci associamo per l'acquisizione, il memoriale documento spontaneo che proviene dall'imputato. Io ho fatto una riserva di produzione documentale e mi scuso con la Corte e controllerò i verbali presenti di dichiarazioni spontanee dell'imputata Knox, perché intendo comunque chiedere l'acquisizione di tutti quelli che sono stati redatti, con il valore che la Cassazione indica nella sua Sentenza di cui anche la Difesa Knox chiede l'acquisizione che è cosa differente rispetto ai memoriali per i quali comunque io insisto per l'acquisizione di tutti i memoriali via via in corso d'opera, riservandomi la produzione di quello che al momento non viene chiesto. Quindi insisto e ritengo l'eccezione sollevata dall'Avvocato Dalla Vedova per il rigetto dell'acquisizione del memoriale 6/11 priva di fondamento perché è acquisita, a mio avviso, come documento di prova in quanto documento proveniente dall'imputato. Per quanto riguarda l'elenco prodotto dalla Difesa di Amanda Knox sicuramente il punto G, i documenti di cui al punto G non possono essere ammessi perché sono le relazioni dei Consulenti, è vero che la Difesa ha motivato perché anticipa la produzione, è una motivazione che io accolgo ma che non può essere sufficiente al fine di permettere che la Corte abbia a disposizione delle relazioni di parte prima che i Consulenti della stessa parte siano ascoltati. Quindi per gli altri non ho alcuna osservazione anche perché al punto E si produce la Sentenza della Cassazione che indica i parametri diversi proprio di valutazione fra memoriali e verbali, per quanto riguarda il punto G ripeto evidentemente non può essere accolta la richiesta

di produzione documentale. Grazie Presidente.

### **PARTE CIVILE – AVV. PACELLI**

PARTE CIVILE - Grazie Signor Presidente. A sostegno di quanto depositato da questo Difensore mi permetta semplicemente di dire con il collega Maresca che è assolutamente vero ciò che ha affermato ed è stato oggetto già di valutazione da parte della Corte di Cassazione con quella Sentenza che io tra l'altro agli atti ho prodotto. A proposito di questo memoriale lo ricordo a me stesso si dice espressamente ad affogliazione 7, a cui tutti possono fare riferimento "Il memoriale scritto in lingua inglese dalla Knox, tradotto in italiano, è pienamente utilizzabile ai sensi dell'articolo 237 perché si tratta di documento proveniente dall'indagata spontaneo e volontario". Ciò premesso...

PRESIDENTE - Sulle produzioni Knox?

PARTE CIVILE - Ciò premesso per quanto riguarda le produzioni della Difesa Knox non ho nulla da obiettare, possono avere la più ampia difesa, nulla da eccepire, mi permetto semplicemente di sottolineare un dato: che la calunnia posta in essere da Amanda Knox è una calunnia documentata e documentabile, per tabulas e mi permetto di aggiungere, e chiudo, che le dichiarazioni spontanee rese dalla Knox alla data del 6 di novembre sono state fatte oggetto di formazione come corpo di reato del fascicolo che oggi è agli atti del dibattimento ed infatti su questo nessuna quaestio è stata sollevata dalla Difesa Knox. Era a chiarimento di una produzione documentale fondamentale. Grazie Presidente.

PRESIDENTE - Le altre parti non hanno altro. Quindi si fa presente ex articolo 494, visto che l'esposizione introduttiva è stata esaurita, che gli imputati hanno facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che riterranno opportune. L'imputato

Raffaele Sollecito ha avuto immediata percezione di questo, si pensa anche l'imputata Amanda Knox per la quale è stata nominata l'interprete la quale la si invita a rendere edotta la stessa di questa sua facoltà che il Codice le consente, rendere in ogni fase del dibattimento eventuali spontanee dichiarazioni sempre che le stesse ovviamente non vadano ad intralciare il regolare svolgimento dell'udienza. La Corte si ritira in Camera di Consiglio per decidere sulle istanze istruttorie e sulle richieste di acquisizione.

### **DIFESA – AVV. GHIRGA**

DIFESA - Posso Presidente? I dieci secondi che ha dato, per una osservazione perché la Corte ha ben compreso, tutti ma c'è un'opposizione del... sul memoriale del 6 novembre non dico una parola perché è stato discusso, noi chiediamo quello del 7 con la nostra produzione, sono due con le stesse modalità, volevo solo precisare questo. Grazie. (*Sospensione*).

ALLA RIPRESA

## **ORDINANZA**

La Corte sulle istanze istruttorie formulate dalle parti:  
ritenuto che le prove orali dedotte non risultano vietate dalla legge né, almeno allo stato, manifestamente superflue ovvero irrilevanti, le ammette;  
ritenuto altresì di ammettere le produzioni della Parte Civile Tattanelli non essendo stata avanzata sulle stesse alcuna contestazione;  
ritenuto di ammettere anche tutte le produzioni della Difesa di Amanda Knox non essendo stata avanzata sulle stesse alcuna contestazione ad esclusione del documento sub

lettera G che si ritiene di acquisire solo all'esito della deposizione dei Consulenti estensori;  
ritenuto per quanto infine riguarda le produzioni della Difesa della Parte Civile Lumumba, che la Difesa Knox si è opposta all'ingresso del documento cosiddetto memoriale 6/11/2007 ed ha chiesto termine per dedurre sulle altre produzioni, di talché appare opportuno decidere in modo unitario sulle offerte produzioni a momento debito;

P.Q.M.

ammette le prove orali come dalle parti dedotte incluso l'esame della imputata Knox e del coimputato separatamente giudicato Guede Rudy Hermann;

ammette le produzioni della Parte Civile Tattanelli e della Difesa Knox ad esclusione del documento sub lettera G, che restituisce;

si riserva di decidere in modo unitario sulle produzioni della Difesa della Parte Civile Diya Lumumba;

indica fin da ora quali date per l'espletamento dell'attività istruttoria le seguenti udienze, con inizio tutte alle ore 09:00, in questa aula: 6 e 7 febbraio 2009, 13 e 14 febbraio 2009, 27 e 28 febbraio 2009, 13 e 14 marzo 2009, 20 e 21 marzo 2009, 27 e 28 marzo 2009, 3 e 4 aprile 2009, 18 aprile 2009, 23 e 24 aprile 2009;

invita l'ufficio del Pubblico Ministero a depositare presso la Cancelleria della Corte l'elenco dei testi da programmare per le dette udienze almeno tre giorni prima delle udienze di riferimento.

Si invitano le parti a comparire per l'udienza del 6 febbraio 2009 ore 09:00 a comparire senza altra comunicazione, si dispone fin d'ora per la traduzione degli imputati, si invita anche l'interprete nominata per l'imputata Amanda Knox a comparire a detta udienza.

TRIBUNALE DI PERUGIA

CORTE D'ASSISE

Ticket d'Udienza: 20090005029

Ticket di Verbale: 20090028006

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso  
gli spazi):132.691

Il presente verbale è stato redatto a cura di

L'ausiliario tecnico: Lioi Amalia

Il redattore: Sig.ra Cristina Boccioli

Sig.ra Cristina Boccioli

---